SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 giugno 2005, n. **118.**

Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:

1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;

2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;

3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;

4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;

b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a:

1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;

2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;

3) ammissione ed esclusione dei soci;

4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;

5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;

7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;

8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;

9) previsione di organi di controllo;

10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività;

11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;

12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale;

c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;

d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse

materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

3. Dall'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.

5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3045):

Presentato il 19 luglio 2002 dal Ministro del lavoro e politiche sociali (MARONI), dal Ministro delle attività produttive (MARZANO), dal Ministro della giustizia (CASTELLI), dal Ministro per le politiche comunitarie (BUTTIGLIONE) e dal Ministro dell'interno (PISANU).

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, III, V, VI, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione il 1°, 2, 15, 17 ottobre; 11, 17 dicembre 2002; 20 febbraio; 9 settembre; 8 ottobre; 4 e 6 novembre 2003.

Esaminato in aula il 10 e 13 novembre 2003 e approvato il 20 novembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2595):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 dicembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª commissione il 24 febbraio; 4, 9, 11 marzo e 21 dicembre 2004.

Esaminato in aula il 4 e 10 maggio 2005 e approvato con modificazioni, l'11 maggio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 3045-B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 maggio 2005 con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla II commissione il 26 maggio 2005.

Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 2005.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 31 gennaio 1992, n. 59, reca: «Nuove norme in materia di società cooperative».

05G0147

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. **119.**

Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;

Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 13 ottobre 2003, n. 305;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali di volta in volta in vigore

1. In attuazione della direttiva 2002/84/CE, i richiami agli strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti normativi ed amministrativi che recepiscono nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria indicate nella medesima direttiva, nonché quelle di modifica delle stesse, si intendono effettuati anche a successivi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni a detti strumenti dal momento in cui gli emendamenti, modifiche ed integrazioni entrano in vigore, fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 e l'allegato *B* della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003):

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

«ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo Statuto della Società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo I, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93 giugno CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso del transito e del soggiorno illegali.

2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.

2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990.

2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.».

— La direttiva 2002/84/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 324 del 29 novembre 2002.

— Il regolamento (CE) n. 2099/2002 è pubblicato in G.U.C.E. n. L 324 del 29 novembre 2002.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, reca: «Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva».

— Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, reca: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo».

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999, reca: «Recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, reca: «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri».

— Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali».

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca: «Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, reca: «Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare».

— Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, reca: «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico».

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 13 ottobre 2003, n. 305, reca: «Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del 19 dicembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalla direttiva 98/25/CE, dalla direttiva 98/42/CE e dalla direttiva 99/97/CE».

Note all'art. 1:

— Per la direttiva 2002/84/CE, vedi note alle premesse.

— Per il regolamento (CE) n. 2099/2002, vedi note alle premesse.

05G0144

DECRETO LEGISLATIVO 6 giugno 2005, n. **120.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale degli uffici dell'amministrazione statale in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. La tabella organica relativa al ruolo locale del personale del Ministero della salute - Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari di Campo di Trens, in provincia di Bolzano, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1999, tabella A, quadro 3, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. La tabella organica relativa al ruolo locale del personale del Ministero della giustizia - Ufficio di servizio sociale per minorenni di Bolzano, allegata al decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. La tabella organica relativa al ruolo locale del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Commissioni tributarie di primo e secondo grado di Bolzano, allegata al decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, è sostituita dalla tabella C allegata al presente decreto.

Art. 4.

1. Le tabelle organiche del Ministero dell'economia e delle finanze relative al ruolo locale del personale della Ragioneria provinciale dello Stato e Direzione provinciale del tesoro di Bolzano, allegate ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1998, e in data 29 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1998, sono sostituite dalla tabella D allegata al presente decreto, relativa al Dipartimento provinciale di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

STORACE, *Ministro della salute*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA *A*

MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIO VETERINARIO PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI
DI CAMPO DI TRENS

Area	Profilo professionale	Dotazione organica
C 2	Specialista settore amministrativo economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	1
C 1	Collaboratore settore amministrativo economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	2
B 3	Assistente settore amministrativo economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	1
B 3	Assistente tecnico settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario	7
B 2	Operatore settore amministrativo economico finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	1
B 2	Operatore tecnico settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario	2
TOTALE		**14**

TABELLA *B*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER MINORENNI

C 2	Direttore servizio sociale	1
C 1	Assistente sociale coordinatore	4
B 3	Assistente amministrativo	1
B 2	Operatore amministrativo contabile	1
B 1	Autista meccanico	1
TOTALE		**8**

TABELLA *C*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMMISSIONI TRIBUTARIE

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA
	COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO	
C 3	Direttore tributario	**1**
C 2	Traduttore - interprete	**2**
C 1	Traduttore - interprete	**3**
B 3		**4**
B 2		**0**
B 1	Addetto protocollo, classificazione, fotocopiatura ecc.	**1**
TOTALE PARZIALE		**11**
	COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO	
C 3	Responsabile dell'Ufficio	**1**
C 2	Gestione dei compiti amministrativo-contabili	**1**
C 1		**2**
B 3		**2**
B 2		**1**
B 1		**0**
TOTALE PARZIALE		**7**
TOTALE		**18**

TABELLA *D*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BOLZANO

Servizi dipartimentali		RPS		DPSV	
Area	Dotazione organica	Area	Dotazione organica	Area	Dotazione organica
Dirigenza		Dirigente	1	Dirigente	1
C 3		C 3	3	C 3	2
C 2	1	C 2	4	C 2	3
C 1	1	C 1	6	C 1	4+1
B 3	2	B 3	8	B 3	7+1
B 2	1	B 2	5	B 2	3
B 1	1	B 1	2	B 1	2
A 1	1	A 1	1	A 1	1
TOTALI PARZIALI	7		30		25
TOTALE					62

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione. delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il testo del comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonché il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 2001, n. 86), è il seguente:

«2. Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

— Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998 concerne: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della sanità».

Nota all'art. 2:

— Il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, è citato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1997, n. 245, Supplemento Ordinario.

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997 concerne: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici comprese le direzioni provinciali del tesoro di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) e Vibo Valentia».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 1997 concerne: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, comprese le ragionerie provinciali dello Stato di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), Vibo Valentia e Bolzano.

05G0139

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2005.

Differimento del termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione per avvalersi della disciplina in tema di «consolidato nazionale» - articolo 119 del TUIR.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917;

Visto, in particolare, l'ar. 119, comma 1, lettera *d)*, del predetto testo unico, il quale, in materia di consolidato nazionale, prevede che l'efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti, esercitata dai soggetti di cui all'art. 117 dello stesso testo unico, è subordinata al verificarsi della condizione che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante, sia comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili d'imposta, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo;

Considerata l'esigenza di riconoscere ai contribuenti un più ampio termine per trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, anche al fine di tenere conto delle modifiche alla disciplina del consolidato nazionale recate dallo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del citato decreto legislativo n. 344 del 2003, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di consolidato nazionale, per le quali i termini scadono entro il 31 ottobre 2005, sono effettuate entro la medesima data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

05A06556

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 maggio 2005.

Delega di attribuzioni dall'on. Ministro per gli affari esteri ai Sottosegretari di Stato sen. Roberto Antonione, sen. Giampaolo Bettamio, on. Margherita Boniver, sen. Alfredo Luigi Mantica e on. Giuseppe Drago.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 17 febbraio 1994, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti attribuzioni sono normalmente delegate ai sottosegretari di Stato per gli affari esteri, fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi del successivo art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 e con gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al sen. Roberto Antonione.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'europa, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e sub regionali (In.CE, Iniziativa Adriatico-Ionica, Consiglio d'Europa, S.E.C.I., C.E.F.T.A., Patto di Stabilità);

c) i temi dell'integrazione europea anche per quanto riguarda l'attività nell'area balcanica;

d) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione culturale e scientifica con i Paesi dell'Europa;

e) le variazioni di bilancio e le integrazioni dei capitoli di spesa.

Al sen. Giampaolo Bettamio.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni con i Paesi dell'America centrale e meridionale al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e sub regionali (ASC, CARICOM, MERCOSUR, CAN, Gruppo di Rio, ALCA, BID);

c) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione in materia culturale e scientifica con i Paesi dell'area;

d) l'esercizio della Presidenza della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

All'on. Margherita Boniver.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia, compresi i Paesi asiatici e caucasici dell'ex Unione Sovietica, dell'Oceania e del Pacifico, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e sub regionali (ASEAN, ARF, SAARC, NEAD, ASEM, APEC);

c) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione in materia culturale e scientifica con i paesi dell'area;

d) la problematica dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo alle principali Convenzioni internazionali in materia.

Al sen. Alfredo Luigi Mantica.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni con i paesi dell'Africa e del Medio Oriente, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e sub regionali (ECOWAS, IGAD, COMESA, SADC, OUA, Lega Araba) nonché le materie legate alla cooperazione euro-mediterranea;

c) le questioni della cooperazione e dello sviluppo e la cooperazione in materia culturale e scientifica con i Paesi dell'area;

d) il coordinamento della posizione dell'Amministrazione in merito ai disegni di legge per la riforma della cooperazione allo sviluppo (legge n. 49/1987).

All'on. Giuseppe Drago.

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni con i paesi dell'America del nord, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle organizzazioni regionali e subregionali (NAFTA);

c) le questioni della cooperazione economica e commerciale e la cooperazione in materia culturale e scientifica con i Paesi dell'area;

d) i temi trattati in ambito Nazioni Unite ed agenzie specializzate;

e) i rapporti con le regioni;

f) l'attività interdirezionale concernente l'esportazione di materiali d'armamento;

g) il coordinamento della posizione dell'Amministrazione in merito ai seguiti della legge per l'internazionalizzazione delle imprese (legge n. 56/2005).

Art. 2.

Non sono in particolare compresi nelle deleghe:

a) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli riguardanti le riforme istituzionali e delle politiche dell'Unione europea e delle Nazioni unite, la NATO, l'UNESCO, l'OCSE e i rapporti politici con i Paesi del G8 non appartenenti all'Unione europea;

b) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

c) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle direzioni generali e dei servizi autonomi; tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri;

d) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 maggio 2005

Il Ministro: FINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 8, foglio n. 132

05A06519

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 giugno 2005.

Modifica del decreto 19 maggio 2005 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Lugo Arrendel Theonil de Lourdes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 3 maggio 2005 con il quale si riconosceva il titolo di abogado conseguito a Santo Domingo dalla sig.ra Lugo Arrendell Theonil de Lourdes, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come cognome «Arrendel» invece di «Arrendell», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Arrendell pervenuta in data 31 maggio 2005;

Decreta:

Il decreto datato 3 maggio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di abogado, conseguito in Santo Domingo da Lugo Arrendell Theonil de Lourdes nata a Santo Domingo il 27 dicembre 1971, cittadina italiana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue la parola «Arrendel» è sostituita con la parola «Arrendell».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 maggio 2005.

Roma, 16 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A06332

DECRETO 16 giugno 2005.

Modifica del decreto 19 maggio 2005 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Mucostepa Ines, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 19 maggio 2005 con il quale si riconosceva il titolo di avokat conseguito in Albania dalla sig.ra Mucostepa Ines, cittadina albanese, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto che «la richiedente è in possesso del titolo accademico, Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Perugia in data 17 luglio 2002» al posto di «la richiedente è in possesso del titolo accademico, Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università «La Sapienza» di Roma in data 14 maggio 2002», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Mucostepa Ines pervenuta in data 8 giugno 2005;

Decreta:

Il decreto datato 19 maggio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di avokat, conseguito in Albania da Mucostepa Ines, nata a Tirana il 14 maggio 1972, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli Avvocati, è modificato come segue la frase «conseguita presso l'Università di Perugia in data 17 luglio 2002» è sostituita dalla frase «conseguita presso L'Università «La Sapienza» di Roma in data 14 maggio 2002».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 19 maggio 2005.

Roma, 16 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A06331

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Wild Selvaggia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Wild Selvaggia, nata a Milano (Italia) il 3 gennaio 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «chartered psychologist» conseguito in Gran Bretagna presso «The British Psychologists» cui l'istante è iscritta dal 9 febbraio 2004, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Rilevato che la sig.ra Wild è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Master of Science in Psychoanalytic Developmental Psychology» rilasciato dalla «University of London» in data 1° novembre 1996, «Diploma in Psychology» rilasciato dalla «London Guidhall University» in data 9 luglio 1999, «Postgraduate Diploma in Counselling Psychology» e «Degree of Master of Arts» conseguiti presso «The City University» di Londra rispettivamente in data 1° marzo 2000 e 27 novembre 2003;

Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente dal 1999 al 2004, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 28 aprile 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 27 aprile 2005;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Wild Selvaggia, nata a Milano (Italia) il 3 gennaio 1971, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A06542

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 6 maggio 2005.

Delega di funzioni conferite dall'on. Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato, on. Salvatore Cicu.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari»;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente «Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale l'on. Salvatore Cicu è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. Salvatore Cicu è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area del vicino e Medio Oriente, del Sud-Est Asiatico e del Pacifico;

a curare le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale civile e quelle con gli organismi di rappresentanza del personale militare nonché a rappresentare il Ministero della difesa nei rapporti con il Dipartimento della Funzione pubblica e con le altre Amministrazioni pubbliche, per il personale stesso;

a sovrintendere e coordinare le problematiche connesse con la riorganizzazione dell'area tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa;

alla trattazione delle problematiche derivanti dall'impiego del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali ed alle lavorazioni, nonché di personale delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa;

alla trattazione delle problematiche connesse con il miglioramento della qualità della vita nelle caserme sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dei servizi e delle attività ricreative e culturali;

a seguire la problematica relativa al reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa delle Forze armate congedanti al termine della ferma contratta ed i conseguenti provvedimenti di competenza della struttura di cui all'art. 5 della legge 14 novembre 2000 n. 331;

per i decreti di costituzione di Enti e Distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U.;

alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.;

all'approvazione dei bilanci delle Casse Ufficiali e Sottufficiali, nonché alla emanazione di altri provvedimenti relativi alle stesse;

al controllo sull'utilizzo dei contributi, concessi ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da parte degli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla tabella «A» allegata alla stessa legge, per le problematiche relative a detti Enti, ivi incluso lo sviluppo dei programmi e iniziative per il rafforzamento del loro legame con le Istituzioni militari;

a curare le problematiche residue connesse all'avvenuto trasferimento di competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile dalla Direzione generale della leva all'Ufficio nazionale per il servizio civile, costituito ai sensi delle leggi 230/1998 e 64/2001;

a sovrintendere alle questioni concernenti i rapporti tra gli enti della Difesa ed il territorio, con riferimento alla Sardegna.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito italiano, ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari. E vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le Ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei Carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, è delegato ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 8, foglio n. 210

05A06492

DECRETO 6 maggio 2005.

Delega di funzioni conferite dall'on. Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato, on. Filippo Berselli.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari»;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente «Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale l'on. Filippo Berselli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. Filippo Berselli è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area europea ed americana;

per le problematiche relative alla dismissione degli immobili;

alla trattazione delle problematiche relative ai programmi più rilevanti di cooperazione internazionale nel campo degli armamenti;

alla trattazione delle problematiche relative all'area industriale per la Difesa;

ai rapporti con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le problematiche difesa-industria e difesa-ricerca scientifica ed a trattare le tematiche relative alle leggi n. 808/1985, n. 644/1994 e n. 185/1990;

alla trattazione delle problematiche relative all'Organismo congiunto per la cooperazione degli armamenti (OCCAR), alla Lettera d'intenti (Loi), al Gruppo europeo occidentale per gli armamenti (WEAG) e alla riorganizzazione della base industriale europea della difesa ed al rapporto transatlantico in questo settore;

all'assunzione di determinazioni su istanze di proscioglimento di ufficiali piloti di complemento dopo l'VIII anno e prima del XII anno per le esigenze delle compagnie aeree civili;

a sovrintendere alle questioni concernenti i rapporti tra gli enti della Difesa ed il territorio, con riferimento all'area settentrionale del Paese.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Arma Aeronautica ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 18 marzo 1997, n 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le Ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei Carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, è delegato ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 8, foglio n. 199

05A06493

DECRETO 6 maggio 2005.

Delega di funzioni conferite dall'on. Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato, sen. Rosario Giorgio Costa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari»;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente «Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il sen. Rosario Giorgio Costa è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa sen. Rosario Giorgio Costa è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area dell'Asia centrale;

a seguire le attività connesse con l'attuazione del programma di Governo;

a seguire le problematiche relative alle infermità eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace, nonché quelle concernenti i possibili effetti prodotti dall'esposizione all'uranio impoverito ed all'amianto;

a curare le problematiche relative all'avvenuta sospensione del servizio obbligatorio di leva ed in particolare quelle connesse al processo di professionalizzazione delle Forze armate, con riguardo alle nuove categorie dei volontari in ferma prefissata ed al reclutamento del personale militare femminile;

a trattare le problematiche generali relative alla sanità del personale, in relazione alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;

per le problematiche relative all'impiego dei cappellani militari;

a seguire le iniziative concernenti la promozione dell'immagine delle Forze armate;

a sovrintendere alle questioni concernenti i rapporti tra gli enti della Difesa ed il territorio, con riferimento all'area meridionale del Paese.

Art. 2.

Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le Ambasciate e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei Carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriale riguardanti il SISMI.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, è delegato ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attività richieste dai

lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 8, foglio n. 208

05A06494

DECRETO 6 maggio 2005.

Delega di funzioni conferite dall'on. Ministro della difesa al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Bosi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari»;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente «Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente «Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, con il quale il sen. Francesco Bosi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato sen. Francesco Bosi è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area mediterranea ed africana;

per le politiche alloggiative, ivi incluse nuove iniziative in materia di alloggi per il personale, le problematiche del contenzioso per gli alloggi di servizio ed i provvedimenti di recupero degli stessi;

a sovraintendere e coordinare le attività di riorganizzazione della Sanità militare in relazione alle nuove esigenze delle istituzioni militari, in armonia con le finalità ed organizzazione del servizio sanitario nazionale;

a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga costituito presso il Ministero della sanità;

per i provvedimenti inerenti alle attività sportive del personale della Difesa ed a tenere i rapporti con il CONI;

per i decreti di promozione a titolo onorifico relativi ai cappellani militari ed agli ufficiali in congedo della giustizia militare;

al coordinamento delle attività concernenti la Croce rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta, nonché alla nomina e alla promozione, anche a titolo onorifico, degli ufficiali delle stesse associazioni;

alla trattazione e al coordinamento delle problematiche concernenti il rifornimento idrico delle isole minori;

a sovrintendere alle questioni concernenti i rapporti tra gli enti della Difesa ed il territorio, con riferimento all'area centrale del Paese.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale della Marina Militare ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la Difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della legge 18 marzo 1997, n 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le Ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei Carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

Il Sottosegretario di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, è delegato ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni ed alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2005
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 8, foglio n. 209

05A06495

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2005.

Decadenza dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI, n. 3174, assegnata alla società Betting S.r.l., in Marigliano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, ed in particolare l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto 7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, che ha attribuito in concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948 n. 496;

Visto il disciplinare di concessione *ex lege* del 6 novembre 2002 tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha definito tempi e modalità del trasferimento delle predette competenze a far data dal 1° luglio 2003;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 che ha istituito, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Commissione per la trasparenza dei giochi;

Visto l'art. 39, comma 12-*bis*, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha esteso ai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive i benefici previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200 e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Visto l'art. 4, comma 194 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha ridefinito le condizioni economiche per i concessionari della raccolta delle scommesse sportive;

Considerato che il concessionario Sport Betting S.r.l. titolare della concessione n. 3174 del comune di Marigliano (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 350 del 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2004/66842/COA/CPS/SCO del 7 dicembre 2004 il predetto Concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute per quote di prelievo non versate, relative all'anno 2003;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il Concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto Concessionario per inadempienza agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione, con conseguente disattivazione del collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore nazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Sport Betting S.r.l., con sede legale in via San Francesco, 45 - Marigliano (Napoli), dalla concessione n. 3174 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Marigliano (Napoli).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999, nonché l'ulteriore polizza fideiussoria prestata a garanzia del regolare versamento delle somme dovute.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al T.A.R. competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

05A06491

DECRETO 22 giugno 2005.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro; quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 ed in particolare dell'art. 1 ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 80.633 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 gennaio e 22 aprile 2005, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% indicizzati all'«Indice Eurostat» ("BTP €i") con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2010, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 aprile 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto 26 gennaio 2005, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 24 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 aprile 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 aprile 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 giugno 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime due aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 giugno 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinque giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per

la somma del prezzo di aggiudicazione diviso cento e del rateo reale di interesse maturato diviso mille e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 aprile 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 giugno 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 aprile 2005, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A06551

DECRETO 23 giugno 2005.

Disposizioni applicative del regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (tonnage tax).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *n)*, concernente introduzione di un prelievo equivalente a quello dell'imposta sul tonnellaggio delle navi;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società;

Visti gli articoli da 155 a 161 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recanti le norme per la determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime;

Visto, in particolare, l'art. 161 del testo unico delle imposte sui redditi che rinvia per le relative disposizioni applicative all'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C(2004)3937fin del 20 ottobre 2004, che ritiene conforme alle disposizioni degli orientamenti comunitari il regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime e compatibile con il mercato comune sulla base dell'art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*, del trattato Ue;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito, con riferimento all'obbligo di formazione dei cadetti di cui all'art. 157 del testo unico delle imposte sui redditi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che occorre adottare le necessarie disposizioni applicative del regime di determinazione forfetaria dell'imponibile per alcune imprese marittime;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende:

a) per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per «tonnage tax», il regime di cui al titolo II capo VI del testo unico;

c) per «gruppo», quello costituito dalla controllante e dalle controllate tra cui sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile;

d) per «utilizzo della nave», la nave, ancorché data a noleggio, detenuta in proprietà o in locazione a scafo nudo;

e) per «stazza netta» della nave, la capacità volumetrica totale interna della nave misurata deducendo dalla stazza lorda i volumi degli spazi non suscettibili di utilizzazione per il trasporto e risultante dal certificato di stazza dell'unità.

Art. 2.

Ambito soggettivo

1. L'opzione per il regime della tonnage tax prevista dall'art. 155 del testo unico può essere esercitata dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera *a)*, del tuir e dai soggetti di cui alla lettera *d)* del medesimo articolo del testo unico che esercitano nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante stabile organizzazione.

Art. 3.

Esercizio dell'opzione per la determinazione forfetaria dell'imponibile delle imprese marittime

1. L'opzione per il regime della tonnage tax è esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all'art. 155 del testo unico, conseguiti entro la chiusura del periodo d'imposta. L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto dall'art. 155, comma 1, del testo unico secondo le modalità adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

2. Nei casi di cui all'art. 155, comma 1, terzo periodo, l'opzione è esercitata, relativamente a tutte le navi utilizzate dal gruppo, oltre che dalla società controllante, anche da tutte le società controllate, che la comunicano alla società controllante mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'opzione è trasmessa esclusivamente dalla società controllante e si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti l'opzione è inefficace e non si producono gli effetti del regime di tonnage tax.

4. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 130 del testo unico per il periodo d'imposta in cui non era in vigore il regime di tonnage tax, possono esercitare l'opzione per quest'ultimo regime in alternativa a quelli di consolidato. In tal caso, si applicano le norme sull'interruzione dei regimi di consolidato previsti dalle disposizioni vigenti.

5. L'opzione è inefficace dal momento in cui l'impresa perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 155 del testo unico. In tal caso, per il nuovo esercizio dell'opzione, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 5 del presente decreto, resta ferma l'applicazione dell'art. 157, comma 5, del testo unico.

Art. 4.

Rinnovo dell'opzione

1. La comunicazione del rinnovo dell'opzione avviene con le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto ed entro il termine indicato nell'art. 155, comma 1, del testo unico riferito al primo esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione in precedenza esercitata.

2. Per il gruppo, il termine di cui al comma 1 è riferito al primo esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione esercitata in precedenza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto al comma 2 dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 5.

Gruppo di imprese

1. Gli effetti dell'opzione esercitata non mutano se un'impresa assume la veste di controllante ovvero di controllata da altra impresa. In tal caso, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2, l'opzione assume rilevanza anche nei confronti del soggetto che non l'ha esercitata ovvero di quello per il quale l'opzione in precedenza esercitata ha perso efficacia e va comunicata all'Agenzia delle entrate secondo le modalità adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, rileva, anche se successiva, la data dell'opzione esercitata dal gruppo di imprese rispetto a quella della singola impresa che entra a far parte del gruppo medesimo. In caso di più opzioni esercitate da distinte imprese ovvero gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima impresa, rileva l'opzione per il regime esercitata in data meno recente.

Art. 6.

Attività incluse nella base imponibile forfetaria

1. L'opzione di cui all'art. 3 consente la determinazione forfetaria della base imponibile delle navi, di almeno cento tonnellate di stazza netta e con i requisiti di cui all'art. 155 del testo unico, utilizzate dai soggetti di cui all'art. 2 e destinate alle attività di:

a) trasporto merci;

b) trasporto passeggeri;

c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore e assistenza marittima in alto mare.

2. Per le navi di cui al comma 1, la determinazione dell'imponibile ai sensi dell'art. 156 è possibile altresì per le seguenti attività accessorie, qualora siano direttamente connesse, strumentali e complementari alle attività ammissibili di cui al comma 1:

a) la gestione di cinema, bar e ristoranti, a bordo di navi ammissibili al regime di imposizione forfetaria ed in generale la vendita di prodotti o servizi esclusi quelli di cui al successivo comma 3;

b) i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attività ammissibili;

c) le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri;

d) i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, venduti insieme alla prestazione di trasporto;

e) l'imbarco e sbarco passeggeri;

f) il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale;

g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare;

h) la fornitura e messa a disposizione di container;

i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.

3. Sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casinò.

Art. 7.

Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia

1. L'opzione non può essere esercitata ovvero perde efficacia con effetto dal periodo d'imposta in corso, se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) più del cinquanta per cento delle navi in regime di tonnage tax, complessivamente utilizzate dalla singola impresa, è locato a scafo nudo;

b) per più della metà delle navi locate, il rapporto tra il numero dei giorni di locazione a scafo nudo e il numero complessivo dei giorni di effettiva navigazione è superiore al cinquanta per cento. Agli effetti di tale rapporto non si tiene conto dei giorni di mancata utilizzazione e di disarmo temporaneo della nave di cui all'art. 156, comma 2, del testo unico.

2. Ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1, non rilevano le navi locate a scafo nudo tra società dello stesso gruppo.

3. L'obbligo di formazione di cui all'art. 157, comma 3, del testo unico, si ritiene assolto laddove il soggetto interessato provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità un importo annuo, da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in base al numero delle unità navali interessate e ai costi medi connessi all'attività formativa.

4. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 ovvero 3 dell'art. 157 del testo unico, determina la perdita di efficacia dell'opzione, con effetto dal periodo d'imposta in corso, per tutte le società del gruppo.

Art. 8.

Valori fiscali dell'attivo e del passivo e componenti di reddito

1. In corso di efficacia dell'opzione di cui all'art. 3, i valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo risultano da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. L'obbligo sussiste solo in caso di valori divergenti; i valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell'opzione per il regime di tonnage tax.

2. In caso di perdita di efficacia o mancato rinnovo dell'opzione esercitata, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al prospetto di cui al comma 1.

3. I componenti positivi e negativi relativi alle attività di cui all'art. 6, riferiti a esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico che consentono o dispongono il rinvio, sono sommati algebricamente all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156. I medesimi componenti, riferiti al periodo di efficacia della predetta opzione, sono compresi per l'intero ammontare nel reddito del predetto art. 156.

Art. 9.

Plusvalenze

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 158, comma 3, del testo unico, la plusvalenza derivante dalla cessione del complesso aziendale che comprende una o più navi in regime di tonnage tax è inclusa nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del testo unico; qualora, tuttavia, la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime della tonnage tax, all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del testo unico è aggiunta la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, aumentato dei debiti finanziari e il costo non ammortizzato delle predette navi dell'ultimo esercizio antecedente a quello di applicazione del medesimo regime. Resta ferma l'applicazione dell'art. 158, comma 2, del tuir.

Art. 10.

Cessioni di beni e prestazioni di servizi

1. Ai fini della determinazione dell'imponibile di cui all'art. 156, si tiene conto della disciplina di cui all'art. 110, comma 7 del testo unico anche in relazione ad operazioni effettuate con imprese che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, residenti nel territorio dello Stato.

Art. 11.

Operazioni straordinarie che non interrompono il regime

1. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto e all'art. 155 del testo unico, non comportano la perdita di efficacia dell'opzione esercitata:

a) la fusione e la scissione di società; in tal caso, l'opzione esplica i suoi effetti nei confronti della società risultante dalla fusione e delle beneficiarie di nuova costituzione ovvero, se non esercitata, nei confronti della incorporante e delle società beneficiarie preesistenti;

b) i conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 176 del testo unico da soggetti che hanno optato per il regime della tonnage tax; gli effetti dell'opzione, se non esercitata, si estendono al soggetto conferitario.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'opzione resta valida fino alla scadenza della opzione per il regime esercitata in data meno recente.

3. La liquidazione volontaria ovvero l'assoggettamento ad una delle procedure concorsuali indicate all'art. 101, comma 5, secondo periodo, del testo unico, di almeno una delle società del gruppo, non comporta la perdita di efficacia dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 12.

Annotazione separata

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 159, le spese e gli altri componenti negativi riferiti ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi non compresi nella determinazione dell'imponibile sulla base dei criteri di cui all'art. 156, devono risultare dalle scritture contabili mediante distinta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2005

Il Ministro: SINISCALCO

05A06555

DECRETO 27 giugno 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1999/2006, 1° giugno 2003/2010 e 1° dicembre 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2005 e scadenza 1° dicembre 2005.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di 13.428.560.000,00 euro;

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 14.000.000.000,00 euro;

n. 114061 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 15.525.000.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° giugno 2005 e scadenza 1° dicembre 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° giugno 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° dicembre 2005, è accertato nella misura dell'1,15%:

per i CCT 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944) cedola n. 12;

per i CCT 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 5;

per i CCT 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 4.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 493.965.940,00 euro così ripartiti:

154.428.440,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944);

161.000.000,00 euro per i CCT settennali 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150);

178.537.500,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore: CANNATA

05A06562

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Siracusa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2495 del 13 maggio 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Siracusa, ubicato in via Ruggero Settimo n. 4 - Siracusa, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 2905 del 6 giugno 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Siracusa per i giorni 3 e 4 giugno 2005 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa è accertato per i giorni 3 e 4 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A06552

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato, con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 565 del 13 maggio 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Siracusa, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Ruggero Settimo n. 4 - Siracusa, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 636 del 9 giugno 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Siracusa ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 3 e 4 giugno 2005 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Siracusa è accertato per i giorni 3 e 4 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A06553

PROVVEDIMENTO 21 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Taranto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato, con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2065 del 6 maggio 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Taranto, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Minniti n. 25 - Taranto, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 71 del 6 giugno 2005, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Taranto ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 1, 3 e 4 giugno 2005 per la motivazione sopra esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Taranto è accertato per i giorni 1, 3 e 4 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

05A06554

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2005.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Nuova Idea» a r.l., in Guardiagrele, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto che nel corso dell'ispezione chiusa il 3 marzo 2005, l'ispettore incaricato accertava che ricorrevano i presupposti per dar luogo allo scioglimento della cooperativa ai sensi del sopra citato art. 2545-*septiesdecies*, con nomina del liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli ex U.P.L.M.O. la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile (ora 2545-*septiesdecies*);

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. D'Angelo Dario;

Decreta:

Art. 1.

La piccola società cooperativa «Nuova Idea» a r.l., con sede in Guardiagrele (Chieti), via Madonna delle Grazie n. 31 - codice fiscale 01887860698 - costituita in data 18 maggio 1999 per rogito notaio dott. Giovanni De Matteis repertorio n. 36406, località Chieti, posizione n. 1781, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina del liquidatore nella persona di dott. D'Angelo Dario, piazza Marconi n. 13 - 66013 Chieti.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 6 maggio 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A06369

DECRETO 13 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Levante», in Fasano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Vista la nota ministeriale n. 1576903 del 12 maggio 2005, con la quale viene reso noto che la procedura liquidatoria rientra nella fattispecie del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003 senza liquidatore e considerato, altresì l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità con gli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo.

Decreta:

La società cooperativa «Levante», con sede in Fasano, posizione n. 1639/216587, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Grosso in data 29 gennaio 1986, repertorio n. 2426, registro imprese n. 3945, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 13 giugno 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A06376

DECRETO 13 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Le Magnolie», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Vista la nota ministeriale n. 1576914 del 12 maggio 2005, con la quale viene reso noto che la procedura liquidatoria rientra nella fattispecie del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003 senza liquidatore e considerato, altresì l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità con gli orientamenti espressi dal Ministero con

le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo.

Decreta:

La società cooperativa «Le Magnolie» con sede in Fasano, posizione n. 573/116865, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Travaglini in data 20 ottobre 1971, repertorio n. 86416, registro imprese n. 932, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 13 giugno 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A06377

DECRETO 13 giugno 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Agricola Arca piccola società cooperativa», in Ceglie Messapica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 1999 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro delle competenze in materia di sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449, che ha regolamentato il provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra Ministero del lavoro e Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 24 novembre 2000 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile la società cooperativa «Agricola Arca piccola società cooperativa» con sede in Ceglie Messapica è stata posta in liquidazione ordinaria nominando liquidatore il sig. Bigi Martino residente in Martina Franca, via Zona Industriale n. 734, nonché il verbale di mancata ispezione del 5 agosto 2004 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore;

Vista la nota n. 10890 del 4 ottobre 2004 con la quale lo scrivente ha assolto l'adempimento previsto dalla legge n. 241/1990;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 21 aprile 2005;

Ritenuto pertanto, di dover adottare il provvedimento di sostituzione del liquidatore sig. Bigi Martino;

Decreta:

Il dott. Cosimo Epifani residente in San Pancrazio Salentino, via M. Perosi n. 18, con studio in Torre Santa Susanna, via F.S. Renna n. 56, è nominato liquidatore della cooperativa «Agricola Arca piccola società cooperativa» con sede in Ceglie Messapica, via A. Vespucci n. 18, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Bigi Martino, nominato con delibera di assemblea straordinaria del 24 novembre 2000.

Brindisi, 13 giugno 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A06378

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di lavoro Napitina Società a r.l.», in Pizzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di mancata revisione redatto in data 10 maggio 2005, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Cooperativa di lavoro Napitina Società a r.l.», con sede in Pizzo (Vibo Valentia), via Napitina snc, costituita per rogito del notaio Scordamaglia Domenico in Pizzo repertorio n. 4656 in data 5 giugno 1985, posizione BUSC n. 2171/212540, registro delle società n. 1035 presso il Tribunale di Vibo Valentia del 5 luglio 1985.

Vibo Valentia, 14 giugno 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A06370

DECRETO 14 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Salus Società cooperativa a r.l.», in Ricadi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di accertamento redatto in data 15 maggio 2004, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Rilevato che per la cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Salus Società Cooperativa a r.l.», con sede in Ricadi (Vibo Valentia), viale Stazione snc, Palazzo «Tiap S.r.l. - Santa Domenica», costituita per rogito del notaio Romano Beatrice in Vibo Valentia repertorio n. 14146 in data 23 settembre 1996, posizione BUSC n. 3225, registro delle società n. 3755 presso il Tribunale di Vibo Valentia del 24 gennaio 1997.

Vibo Valentia, 14 giugno 2005

Il direttore provinciale: FESTA

05A06371

DECRETO 15 giugno 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 11 del 23 settembre 2002 della direzione provinciale del lavoro di Viterbo, per la ricostituzione del comitato provinciale e relative commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

Considerato che, con nota del 3 maggio 2005, la C.G.I.L. ha designato quale componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, il sig. Grassetti Roberto, in sostituzione del sig. Cimarra Ivo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Grassetti Roberto, nato a Nepi (Viterbo) il 7 giugno 1951 ed ivi residente in via Porta Porciana n. 2, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo, in rappresentanza, per la C.G.I.L., dei lavoratori dipendenti ed in sostituzione del sig. Cimarra Ivo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La sede provinciale dell'I.N.P.S. di Viterbo curerà l'esecuzione del presente decreto.

Viterbo, 15 giugno 2005

Il direttore provinciale: MICHELI

05A06372

DECRETO 16 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Fra produttori agricoli di Torchiarolo» a r.l., in Torchiarolo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha

decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame dalla relazione di mancata revisione si rileva la proposta di scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003 e considerato, pertanto che l'ultimo bilancio presentato risale al 31 agosto 1988;

Decreta:

La società cooperativa «Fra produttori agricoli di Torchiarolo» a r.l., con sede in Torchiarolo, posizione n. 461/105150, costituita per rogito notaio dott. Sebastiano Enrico Corciulo in data 6 febbraio 1968, repertorio n. 61943, registro imprese n. 735, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A06373

DECRETO 16 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Il Labirinto Società Cooperativa a r.l.», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies*; in particolare dall'esame del verbale di revisione si rileva la proposta di scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore, e pertanto, stante l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, lo scrivente rinuncia all'esazione del medesimo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003 e considerato, pertanto che sussistono i presupposti di cui al punto 1 dello stesso parere;

Decreta:

La società cooperativa «Il Labirinto Società Cooperativa a r.l.», con sede in Brindisi, posizione n. 2791, costituita per rogito notaio dott. Bruno Franco in data 13 febbraio 1992, repertorio n. 834363, registro imprese n. 107074, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Brindisi, 16 giugno 2005

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

05A06375

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 maggio 2005.

Deleghe conferite dall'on. Ministro delle attività produttive ai Sottosegretari di Stato on. Giovan Battista Caligiuri, on. Giuseppe Galati, on. Mario Carlo Maurizio Valducci e avv. Roberto Cota.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto presidenziale della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge il 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 con il quale l'on. dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 con il quale sono stati nominati i Sottosegretari presso il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Giovan Battista Caligiuri è delegata la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori.

2. È inoltre delegata al Sottosegretario la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale del turismo, inclusi gli atti relativi alle misure straordinarie in materia di turismo, ivi compresi i nuovi incentivi, alla funzione di vigilanza sul CAI, ACI e sugli AA.CC. provinciali e locali, ed inoltre alla funzione di vigilanza sulle iniziative intraprese dalla stessa Direzione generale con la CIT, il Touring Club Italiano e con l'Organizzazione Mondiale del Turismo.

3. Il Sottosegretario Caligiuri assicura, in particolare, una costante presenza nelle Assemblee parlamentari.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è delegata la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese e della Direzione generale per i servizi interni.

2. È, altresì, delegata al Sottosegretario la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale degli enti cooperativi.

3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, al Sottosegretario è delegata la firma dei decreti di cancellazione delle imprese cooperative dal registro generale e i decreti di scioglimento, messa in liquidazione e sottoposizione a gestione commissariale delle società cooperative, nonché i connessi atti di nomina, annullamento, sostituzione e revoca di commissari governativi e di commissari liquidatori delle società cooperative.

4. È altresì delegata al Sottosegretario la partecipazione alle riunioni del CIPE e alle relative riunioni preparatorie.

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Mario Carlo Maurizio Valducci è delegata la trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

2. È altresì delegata al Sottosegretario la trattazione degli affari che, ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività, ad esclusione degli atti inerenti Brevetti, Marchi e Contraffazione.

Art. 4.

1. Nell'ambito dell'Area dell'Internazionalizzazione sono delegati al Sottosegretario avv. Roberto Cota gli atti inerenti la materia degli accordi di programma con le regioni e la relativa attuazione, da parte dell'Istituto Commercio Estero, nonché la vigilanza su quest'ultima funzione e quelle collegate all'attuazione del *Memorandum* d'intesa firmato dal Ministero degli affari esteri, l'ICE e Sviluppo Italia in materia d'investimenti diretti dall'estero.

2. È altresì delegata al Sottosegretario la trattazione degli affari che, ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi.

3. Sono delegate altresi al Sottosegretario le materie relative ai Brevetti, Marchi e Contraffazione.

Art. 5.

1. Ai Sottosegretari sono delegate, nell'ambito delle competenze per le materie a loro assegnate, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte

alle interrogazioni in rappresentanza del Ministro, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di Costo.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare, di volta in volta, ai Sottosegretari di Stato la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. I Sottosegretari sono incaricati, altresì, di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze delegate, riferendone al Ministro.

Art. 6.

In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario incaricato, il Ministro potrà delegare ad uno dei Sottosegretari presenti la competenza di quello assente.

Art. 7.

Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Art. 8.

L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra le Direzioni generali ed i Sottosegretari nell'ambito delle funzioni delegate.

Roma, 19 maggio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 17 guigno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 272

05A06563

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Genziana - Società cooperativa a r.l.», in Castelcivita e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 maggio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Genziana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castelcivita (Salerno), codice fiscale 01734380650, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966, con studio in San Nicola La Strada (Caserta), via Santa Croce n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06544

DECRETO 27 maggio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Salumi Casa Rago - Piccola società cooperativa a r.l.», in Miglionico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 febbraio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Salumi Casa Rago - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Miglionico (Matera), codice fiscale 01042830776, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Marranzini, nato a Pisticci (Matera) il 26 gennaio 1963 domiciliato in Matera, via del Corso n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06545

DECRETO 21 giugno 2005.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)*, della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6 nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di MCC S.p.a. in data 8 giugno 2005 con la quale si informa che il Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 30 maggio 2005, ha espresso parere favorevole in ordine all'accreditamento presso il Ministero delle attività produttive dei seguenti soggetti intermediari:

1) Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.a.;

2) Investimenti Piccole Imprese S.p.a.;

3) Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse sono accreditati presso il Ministero medesimo Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.a., Investimenti Piccole Imprese S.p.a. e Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.a.

2. In conseguenza del predetto accreditamento Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.a., Investimenti Piccole Imprese S.p.a. e Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.a possono richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2005

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

05A06486

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 giugno 2005.

Riconoscimento delle imprese che procedono alla trasformazione dell'alcole in bioetanolo da destinare alla carburazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, modificato dal regolamento (CE) n. 616/2005 del 2 aprile 2005;

Visto l'art. 92 del citato regolamento n. 1623/2000, così come modificato dal regolamento n. 616/2005, che conferisce, tra l'altro, agli Stati membri la possibilità di riconoscere le imprese che procedono alla trasformazione dell'alcole comunitario in bioetanolo per essere utilizzato nel settore dei carburanti;

Ritenuto di dover definire le modalità ed i requisiti necessari per chiedere il citato riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Per partecipare all'aggiudicazione di alcole di origine vitinicola detenuto dalla Comunità da utilizzare, come bioetanolo, nel settore della carburazione, l'impresa interessata presenta domanda al Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari PAGR IX - via XX settembre n. 20.

2. La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, contiene i seguenti elementi:

nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario o del rappresentante legale nonché la partita iva della ditta;

domicilio, sede legale e numero di telefono;

ubicazione, descrizione e planimetria degli impianti con l'indicazione della loro capacità di trasformazione annua.

3. La domanda è corredata della seguente documentazione:

licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio;

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;

certificato antimafia;

certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione sulla base della vigente normativa nazionale e regionale in materia ambientale;

dichiarazione attestante che l'impresa è in grado di utilizzare almeno 50 mila ettolitri di alcole all'anno;

attestazione rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio del luogo dove avviene la trasformazione dell'alcole in alcole assoluto o da altra corrispondente autorità nazionale di un altro Stato membro dell'Unione europea dalla quale risulti che:

a) la ditta interessata utilizza l'alcole solo per produrre alcole assoluto;

b) l'alcole assoluto prodotto sarà sottoposto a vigilanza sulla destinazione esclusiva nel settore dei carburanti.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui all'art. 1 è conferito con decreto del direttore generale della direzione generale per le politiche agroalimentari ed il relativo procedimento si conclude entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Art. 3.

1. Il riconoscimento è valido in tutto il territorio comunitario.

2. Il riconoscimento può essere revocato se il titolare non soddisfa gli obblighi che derivano dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

3. I riconoscimenti e le eventuali revoche sono comunicate alla direzione generale agricoltura della Commissione UE, all'Agenzia delle dogane, all'Agea coordinamento nonché ad ogni altra amministrazione interessata.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 271

05A06546

DECRETO 15 giugno 2005.

Designazione della «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» quale autorità pubblica, incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1491/2003 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Abruzzo con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» con sede in Teramo, via Savini n. 48/50;

Considerato che l'organismo «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» con sede in Teramo, via Savini n. 48/50, è designata quale autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1491/2003 del 25 agosto 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 8.

La «Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Teramo» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Pretuziano delle Colline Teramane» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06547

DECRETO 23 giugno 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «A.R.U.S.I.A. - Laboratorio di analisi dei vini», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2002, con il quale il laboratorio A.R.U.S.I.A. - Laboratorio di analisi dei vini, ubicato in Orvieto (Terni), via dei

Tessitori n. 9, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio A.R.U.S.I.A. - Laboratorio di analisi dei vini, ubicato in Orvieto (Terni), via dei Tessitori n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 13 p.to 5.3.
Acidità volatile	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990 met. 14.
Anidride solforosa libera	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 25 p.tp 2.3.
Anidride solforosa totale.............	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 25 p.tp 2,3.
Ceneri	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 9.
Cloruri	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 11.
Densità relativa	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 01 p.to 5.2.
Estratto secco totale	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 04.
Ph	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 24.
Solfati	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 12 p.to 2.
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 03 + Regolamento CE n. 128/2004 del 23 gennaio 2004, p.to 4-*bis*.
Zuccheri riduttori ...	Regolamento CEE n. 2676/90, 17 settembre 1990 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 272, 3 ottobre 1990, met. 5 p.to 3.2.1.

05A06548

DECRETO 23 giugno 2005.

Rettifica al decreto direttoriale 31 maggio 2005, recante «Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli Isonzo» in data 29 ottobre 2004, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», relativamente all'art. 6 — caratteristiche al consumo — e all'art. 8 — confezionamento;

Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2005 recante «modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 136 del 14 giugno 2005;

Considerato che, per mero errore materiale, all'art. 1 del suddetto decreto non è stata prevista la possibilità di poter utilizzare, nel confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», il tappo a vite dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto direttoriale 31 maggio 2005 recante «modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2005 è sostituito dal successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

La previsione dell'utilizzo del tappo a vite, previsto all'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli», approvato con decreto direttoriale 31 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2005, entra in vigore a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto direttoriale 31 maggio 2005, relative alla modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, che entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.

Roma, 23 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06485

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2004.

Equipollenza della laurea in biotecnologie alla laurea in scienze e tecnologie agrarie, ai fini della ammissione ai concorsi pubblici.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, sesto comma;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in biotecnologie alla laurea in scienze e tecnologie agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dall'Università di Napoli «Federico II»;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 luglio 2004;

Decreta:

La laurea in biotecnologie conferita da Università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in scienze e tecnologie agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2004

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 274

05A06329

DECRETO 26 aprile 2005.

Rettifica del decreto 13 ottobre 2004, relativo alla equipollenza della laurea in biotecnologie alla laurea in scienze e tecnologie agrarie, ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, in particolare l'art. 9, sesto comma;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in biotecnologie alla laurea in scienze e tecnologie agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dall'Università «Federico II» di Napoli;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 luglio 2004;

Visto il decreto ministeriale in data 13 ottobre 2004 registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2004 registro 6, foglio n. 274 relativo all'equipollenza della laurea in biotecnologie alla laurea in scienze e tecnologie agrarie;

Visto il nuovo parere reso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 26 gennaio 2005 che precisa che solo l'indirizzo «agrario vegetale» della laurea in biotecnologie è equipollente alla laurea in scienze e tecnologie agrarie;

Ritenuto necessario rettificare il decreto ministeriale 13 ottobre 2004;

Decreta:

Il decreto ministeriale 13 ottobre 2004 è rettificato nel senso che l'equipollenza della laurea in biotecnologie alla laurea in scienze e tecnologie agrarie ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi è riconosciuta per il solo indirizzo «agrario vegetale».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2005

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per la funzione pubblica
BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 188

05A06330

DECRETO 20 giugno 2005.

Autorizzazione, all'Istituto «Scuola di Psicoterapia Comparata - S.P.C.», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 21 maggio 2001, con il quale l'istituto «Scuola di Psicoterapia Comparata - S.P.C.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Cagliari, via Berengario n. 5 e 9, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 21 gennaio 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 20 aprile 2005 trasmessa con nota n. 341 del 21 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di Psicoterapia Comparata - S.P.C.», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Cagliari, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità, e per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A06269

DECRETO 20 giugno 2005.

Autorizzazione, all'Istituto «L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica», abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano, da via Caravaggio n. 6 a corso San Gottardo n. 5 - Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, con il quale l'istituto «L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'abilitazione al trasferimento della sede di Milano da via Caravaggio n. 6 a corso San Gottardo n. 5;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 20 aprile 2005 trasmessa con nota n. 341 del 21 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica» abilitato con decreto in data 12 febbraio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Caravaggio n. 6 a corso San Gottardo n. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A06270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2005.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 1990, integrativo delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni - Cessione o trasferimento a qualsiasi titolo di apparecchio misuratore fiscale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. L'art. 4 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, come modificato dall'art. 13 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e dal punto 11.2.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Cessione, installazione temporanea, trasferimento di apparecchio misuratore fiscale)*. — 1. Nei casi di:

a) cessione di apparecchio misuratore fiscale ad altro utilizzatore;

b) cessione di apparecchio misuratore fiscale a soggetto non utilizzatore ivi compresa la restituzione in permuta;

c) installazione di apparecchio misuratore fiscale in sostituzione di altro apparecchio guasto per il tempo necessario alla riparazione;

d) installazione di apparecchio misuratore fiscale a titolo di prova;

e) trasferimento, a qualsiasi titolo, della titolarità dell'apparecchio misuratore fiscale;

l'utente cedente o che comunque trasferisce ad altro soggetto l'apparecchio misuratore fiscale conserva copia del libretto di dotazione, unitamente alla stampa integrale dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni dallo stesso effettuate.

2. Detto utente, ai fini della tutela dei predetti dati, previa segnalazione al competente ufficio delle entrate, può incaricare la ditta costruttrice o importatrice dell'apparecchio da cedere o da trasferire di sostituirne la memoria fiscale. La stessa ditta vi provvede secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2.7 del decreto ministeriale 19 giugno 1984, e successive modificazioni ed integrazioni.».

Motivazioni.

Il presente provvedimento, modificativo dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 aprile 1990 (integrativo delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa) prevede la possibilità per l'utente cedente o che comunque trasferisce ad altro soggetto l'apparecchio misuratore fiscale di incaricare della sostituzione della memoria fiscale del medesimo apparecchio la relativa ditta costruttrice o importatrice, la quale provvederà secondo le modalità previste per le memorie fiscali guaste o esaurite dall'art. 2, comma 2.7 del decreto ministeriale 19 giugno 1984, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutto ciò ai fini della tutela dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate dal soggetto cedente o che, a qualsiasi titolo, trasferisce l'apparecchio misuratore fiscale.

Riferimenti normativi.

Legge 26 gennaio 1983, n. 18 «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa».

Decreto ministeriale 23 marzo 1983 «Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa».

Decreto ministeriale 19 giugno 1984 «Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 23 marzo 1983 concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa».

Decreto ministeriale 14 gennaio 1985 «Norma integrativa delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa».

Decreto ministeriale 4 aprile 1990 «Norma integrativa delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modifiche, concernenti norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, riguardante l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa».

Decreto 30 marzo 1992 «Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112».

Provv. Agenzia delle entrate 4 marzo 2002 «Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18».

Provv. Agenzia delle entrate 31 maggio 2002 «Misuratori fiscali - Scontrino fiscale - Giornale di fondo cartaceo. Dispositivo-giornale di fondo elettronico (DGFE)».

Provv. Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 «Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere *b)* e *c)* del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate».

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A06549

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 8 giugno 2005, dalle ore 10 alle ore 11.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 17 giugno 2005

Il direttore regionale f.f.: LORENZI

05A06364

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2005.

Rettifica ai decreti 31 maggio 2005 e 14 giugno 2005, relativi all'autorizzazione al «Caf Sud Solidale S.r.l.», dipendenti e pensionati di Napoli, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La ratifica dei seguenti dati indicati nel decreto 31 maggio 2005, n. 104/2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2005 e nel decreto 14 giugno 2005, n. 114/2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 2005,

a) nella parte dispositiva:

la sede legale del Caf Sud Solidale S.r.l., in questione, è ubicata in Napoli al corso San Giovanni a Teduccio n. 704 e non al civico 589;

il codice fiscale del Caf Sud Solidale S.r.l. è 04987191212 e non 95047230636;

b) nelle «motivazioni»:

la sede legale dell'Associazione Sud Solidale, socio unico del Caf Sud Solidale S.r.l., è ubicata in Napoli al corso San Giovanni a Teduccio n. 589 e non al civico 704.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di rettifica si è reso necessario in quanto, in entrambi i decreti sopra citati, nella parte dispositiva, è stata erroneamente indicata la sede legale ed il codice fiscale dell'Associazione Sud Solidale, mentre, nel contesto della motivazione, è stato erroneamente attribuita alla menzionata Associazione la sede legale del Caf Sud Solidale S.r.l.

Riferimenti normativi del presente provvedimento.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

statuto dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (*Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001);

decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3, comma 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

decreto 12 del direttore del Dipartimento delle Entrate del 12 luglio 1999.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla Direzione centrale gestione tributi settore servizi ai contribuenti ufficio rapporti con i CAF ed altri intermediari per le opportune rettifiche nell'albo dei centri di assistenza fiscale dipendenti e pensionati, nonché alla società richiedente.

Il presente atto, rettificativo dei precedenti n. 104/2005 del 31 maggio 2005 e n. 114/2005 del 14 giugno 2005, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 22 giugno 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A06497

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2005.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società «Prisma Caf S.r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme di seguito riportate;

Dispone

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, rilasciata alla società «Prisma Caf S.r.l.», legalmente rappresentata dal dott. Franco Colombo (codice fiscale CLMFNC57A 01F205B), iscritta al n. 1 dell'Albo Caf Imprese, con decreto ministeriale del 28 aprile 1993, ed avente sede legale in via Melchiorre Gioia n. 181, Milano, codice fiscale partiva iva n. 07768880150.

La predetta società, di conseguenza, non può ulteriormente utilizzare le parole «CAF» e «Centro di Assistenza Fiscale» ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni.

Il presente atto dispone la revoca dell'autorizzazione sopra indicata, a seguito della nota datata il 15 giugno 2005, prot. n. 36723 del 17 giugno 2005, con cui la società Prisma Caf S.r.l. ha comunicato di aver cessato, a decorrere dal 15 giugno 2005, le attività relative al Caf Imprese.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 71, comma 3).

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, lettera *c*).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7).

Riferimenti normativi e dispositivi dell'atto.

Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Milano, 22 giugno 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A06543

PROVVEDIMENTO 1° luglio 2005.

Rinvio delle disposizioni attuative delle modalità di trasmissione delle richieste e delle risposte, di cui all'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte dai commi 402 e 403 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Decorrenza di disposizioni.

1.1 Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui al quarto comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.

Motivazioni.

Il carattere fortemente innovativo delle disposizioni, introdotte dalla legge finanziaria per il 2005 per le modalità di esercizio dei poteri dell'amministrazione finanziaria in materia di indagini, ha reso necessario lo studio e l'analisi dei requisiti funzionali dell'architettura e della procedura per la trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, in collaborazione con gli operatori finanziari.

Poiché la fase di definizione delle regole tecniche, particolarmente in materia di sicurezza e di posta elettronica certificata, non è ancora terminata, si rende

opportuno un rinvio della decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 402 e 403, dell'art. 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente provvedimento, in attuazione del successivo comma 404, stabilisce la data da cui decorrono le disposizioni per la trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, previste dai commi 402 e 403.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12.

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9, del 12 febbraio 2001.

c) Disciplina normativa di riferimento:

legge 30 dicembre 2004, n. 311.

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Roma, 1° luglio 2005

Il direttore: FERRARA

05A06619

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 30 giugno 2005.

Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprietà privata;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2005, ed in particolare l'art. 5, comma 3, che rinvia ad un successivo provvedimento direttoriale la determinazione degli oneri per la redazione di atti di aggiornamento catastali, da parte degli uffici dell'Agenzia del territorio, da porre a carico dei soggetti inadempienti;

Determina:

Art. 1.

Oneri per la predisposizione d'ufficio degli atti di aggiornamento in catasto

1. Per la redazione degli atti di aggiornamento catastali, operata d'ufficio in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati alla presentazione degli stessi, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando la debenza di tributi, sanzioni previste e spese di notifica, sono dovuti gli oneri accessori determinati sulla base delle voci riportate nella tabella allegata.

Art. 2.

Modalità di determinazione degli oneri

1. Per la determinazione degli oneri di cui all'art. 1, con riferimento alle attività svolte dall'Ufficio provinciale per la predisposizione degli atti di aggiornamento, si applicano:

a) le tipologie di costi unitari previste alle sezioni *A* e *B* della tabella allegata;

b) le spese di cui alla sezione *C*, per missione e servizio esterno.

Art. 3.

Modalità di riscossione degli oneri

1. Per le ipotesi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, l'atto attributivo delle nuove rendite dovrà contenere anche l'indicazione e le modalità per il versamento degli oneri posti a carico dei soggetti inadempienti, da corrispondere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

2. In assenza del versamento degli oneri di cui al precedente comma, ovvero in caso di versamento insufficiente, si procede alla riscossione coattiva degli oneri dovuti, mediante iscrizione a ruolo.

Art. 4.

Modalità di aggiornamento degli oneri

1. Gli importi delle sezioni *A* e *B* della tabella allegata alla presente determinazione sono aggiornati a seguito della sottoscrizione di accordi contrattuali collettivi nazionali che comportino l'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia del territorio.

2. Gli importi della sezione *C* della medesima tabella sono aggiornati secondo le specifiche determinazioni applicabili in materia, per il personale del comparto «Agenzie Fiscali».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

ALLEGATO

Elementi per la contabilizzazione delle spese relative alla redazione d'ufficio delle dichiarazioni tecniche in catasto

(da corrispondere oltre le sanzioni, i tributi e gli interessi moratori dovuti)

Art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004, n. 311, (Finanziaria 2005)

			IMPORTI
A	**CATASTO TERRENI**		
	A.1.	**TIPO MAPPALE**	
		1. Lotto con superficie fino a m^2 2.000 :	
		a) edificato fino a m^2 100 coperti;	€ 1.000,00
		b) edificato tra m^2 100 e 200 coperti;	€ 1.100,00
		c) edificato oltre m^2 200 coperti.	€ 1.200,00
		2. Lotto con superficie tra m^2 2.000 e 5.000 :	
		a) edificato fino a m^2 100 coperti;	€ 1.100,00
		b) edificato tra m^2 100 e 200 coperti;	€ 1.200,00
		c) edificato oltre m^2 200 coperti.	€ 1.300,00
		3. Lotto con superficie oltre m^2 5.000 e fino a m^2 200 di edificato coperto:	€ 1.300,00
		a) in aggiunta all'importo di cui al punto 3), per ogni m^2 100 di edificato coperto o frazione, oltre a m^2 200.	€ 200,00
	A.2.	**TIPO MAPPALE PER VERIFICA RISPONDENZA TOPOGRAFICA**	
		Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 50 %.	
	A.3.	**TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO FABBRICATI ESISTENTI**	
		Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 20 %.	
B	**CATASTO FABBRICATI**		
	B.1.	**ELABORATO PLANIMETRICO**	
		1. Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC):	€ 200,00
		a) ogni u.i.u. (o BCNC) oltre i primi cinque - cadauno.	€ 30,00
	B.2.	**RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA**	
		1. Attività istruttorie e complementari.	€ 50,00
		2. Predisposizione planimetria o abbozzo per singola u.i.u.:	
		a) cat. A e B fino a m^2 100 di superficie catastale:	€ 300,00
		1) per ogni m^2 100 (o frazione) di superficie catastale, oltre i m^2 100;	€ 50,00
		b) cat. C fino a m^2 20 di superficie catastale:	€ 100,00
		1) per ogni m^2 50 (o frazione) di superficie catastale, oltre i m^2 20;	€ 70,00
		c) cat. D ed E fino a m^2 20 di superficie lorda rilevata:	€ 300,00
		1) per ogni m^2 200 (o frazione) di superficie lorda, oltre i m^2 20 e fino a m^2 1.000;	€ 100,00
		2) per ogni m^2 200 (o frazione) di superficie lorda, oltre i m^2 1.000.	€ 50,00
	B.3.	**CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI**	
		1. U.i.u. in categoria ordinaria - cadauna.	€ 100,00
		2. U.i.u. in categoria speciale o particolare di rendita catastale fino a 10.000 euro - cadauna:	€ 200,00
		a) per ogni ulteriori 50.000 euro (o frazione) di rendita catastale, oltre 10.000 euro - cadauna.	€ 250,00
	B.4.	**COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA)**	
		1. Per la prima u.i.u. (o BCNC):	€ 100,00
		a) ogni u.i.u. (o BCNC) fino alla quinta - cadauna;	€ 50,00
		b) ogni u.i.u. (o BCNC) oltre la quinta - cadauna.	€ 25,00
	B.5.	**DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI**	
		Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, riferiti all'intera consistenza, ridotti del 30%.	
C	**SPESE PER MISSIONE E SERVIZIO ESTERNO**		
	C.1.	**In base alle disposizioni vigenti al momento dell'attività svolta fuori sede. All'attualità:**	
		1. Trattamento di missione (al di fuori del comune - in base al vigente CCNL):	
		a) indennità di trasferta di durata inferiore 8 ore - per singola ora con arrotondamento all'unità;	€ 0,860
		b) indennità di trasferta da 8 ore in poi (ridotta del 70%) - per singola ora con arrotondamento all'unità;	€ 0,258
		c) limite massimo per 1 pasto giornaliero (trasferte di durata da 8 a 12 ore);	€ 22,260
		d) limite massimo per 2 pasti giornalieri (trasferte di durata superiore a 12 ore);	€ 44,260
		e) utilizzo del mezzo proprio:	
		1) il numero dei chilometri percorsi verrà rimborsato in base alle tabelle ACI delle distanze da comune a comune;	
		2) il rimborso ammesso per ogni chilometro percorso è pari ad un quinto del costo del carburante di cui alle tariffe AGIP pubblicate sul sito www.minindustria.it;	
		3) il pedaggio autostradale è rimborsabile dietro presentazione della relativa ricevuta, oppure dell'estratto conto nominativo TELEPASS;	
		4) il parcheggio orario è rimborsabile dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalle apposite macchine o del tagliando esposto sul parabrezza dopo evidenziazione della data e dell'ora;	
		f) utilizzo del trasporto ferroviario:	
		1) costo biglietto di I classe;	
		2) maggiorazione del 10 %;	
		2. Trattamento di servizio esterno (o missione all'interno del comune, entro 10 km):	
		a) Sole spese vive eventualmente sostenute e documentate.	

N. B. In occasione di futuri rinnovi contrattuali verranno diramate apposite comunicazioni per rendere note le nuove quantificazioni dei costi suddetti.

05A06581

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 15 giugno 2005.

Soppressione della sezione doganale Visnova (codice 077103) dipendente dalla dogana di Luino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visti gli articoli 4, comma 2, 5, 6, comma 3, e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'amministrazione delle finanze;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 200, n. 1390, concernente l'avvio delle Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle dogane circa la competenza del direttore regionale sulla modifica dell'organizzazione interna di ciascun ufficio;

Vista l'istanza del 26 novembre 2004 con la quale la società esercente la sezione doganale Visnova comunica che l'attività è cessata e ne chiede la chiusura;

Vista la nota protocollo n. 15148 del 1° dicembre 2004 con la quale la circoscrizione doganale di Varese ha espresso parere positivo sulla soppressione di detta sezione doganale;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che tutte le autorizzazioni e/o licenze sono state revocate e che tutti i registri doganali sono appurati;

Determina:

A decorrere dal 20 giugno 2005 la sezione doganale Visnova (codice 077103) sita in Luino (Varese), via Voldomino n. 34, dipendente dalla dogana di Luino è soppressa.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 giugno 2005

Il direttore regionale: FIORILLO

05A06496

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 15 giugno 2005.

FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL. Accordo nazionale sottoscritto il 23 febbraio 2005 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti all'ANFFAS ONLUS. (Deliberazione n. 05/311).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nel procedimento pos. 21476 di valutazione dell'accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL in data 23 febbraio 2005, su proposta del Commissario Antonio Vallebona, delegato per il settore,

Premesso

1) che, con nota del 27 aprile 2005, il Presidente dell'ANFFAS ONLUS Nazionale trasmetteva l'accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL in data 23 febbraio 2005, per le valutazioni di competenza di questa Commissione;

2) che, con nota del 12 maggio 2005 (prot. n. 6224), la Commissione chiedeva alle organizzazioni degli utenti il parere previsto dall'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990;

3) che con note del 13, 16 e 20 maggio 2005 rispondevano rispettivamente: la Federconsumatori, esprimendo parere favorevole; l'Unione Nazionale Consumatori, comunicando di non avere osservazioni da formulare; l'Associazione difesa orientamento consumatori (ADOC), esprimendo parere favorevole;

Considerato

1) che l'accordo oggetto della presente valutazione rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, in quanto relativo ad associazioni che erogano, tramite il proprio personale con contratto di lavoro subordinato, servizi di tipo sanitario, socio-sanitario, assistenziale ed educativo diretti al soddisfacimento del diritto alla vita ed alla salute di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 146/1990;

2) che, attualmente, ai fini dell'individuazione delle prestazioni indispensabili, la Commissione, in mancanza di diverso accordo, applica alle astensioni indette presso le strutture oggetto dell'accordo in esame, la disciplina di cui agli accordi nazionali per il comparto

e per le aree dirigenziali del SSN del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delib. n. 01/155 del 13 dicembre 2001 (nella *Gazzetta Ufficiale* - S.O. - n. 34 del 28 febbraio 2002);

3) che, tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Commissione un diverso accordo può essere legittimamente stipulato «qualora vi siano nell'ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi» (delib. n. 03/125 del 23 luglio 2003);

4) che, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza, nel gruppo delle strutture associative ANFFAS di «elementi omogenei significativamente distintivi», consistenti nella prevalente finalità assistenziale dei servizi erogati e nella assenza di prestazioni sanitarie d'urgenza;

5) che l'accordo in esame prevede procedure di raffreddamento e conciliazione identiche a quelle stabilite, negli accordi nazionali sopra citati, per l'analogo settore del servizio sanitario pubblico, già valutati idonei dalla Commissione;

6) che anche per le prestazioni indispensabili l'accordo in esame stabilisce i medesimi criteri degli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico e già valutati idonei dalla Commissione;

7) che la disposizione di cui art. 3, comma 5, dell'accordo in esame, secondo cui, «nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lettera *c)*», deve essere interpretata nel senso che, comunque, anche in caso di mancata stipulazione degli accordi decentrati d'individuazione dei contingenti, le parti in conflitto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 146/1990, «sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2», con la conseguenza che i contingenti debbono essere determinati applicando il criterio del «turno festivo» previsto dallo stesso accordo, analogamente a quanto previsto per l'assistenza sanitaria ordinaria dagli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico;

8) che gli accordi decentrati debbono, comunque, essere inviati alla Commissione, la quale di riserva di prenderne atto;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, l'accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL, in data 23 febbraio 2005;

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute ed ai soggetti stipulanti;

Dispone

inoltre, ai sensi dell'art. 13, lett. 1, della legge n. 146/1990, la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo nazionale dalla stessa valutato idoneo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Roma, 15 giugno 2005

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE APPARTENENTI ALLA UNITARIA STRUTTURA ASSOCIATIVA ANFFAS ONLUS.

In data 23 febbraio 2005, presso la sede nazionale dell'ANFFAS ha avuto luogo l'incontro tra: ANFFAS Onlus: Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali nella persona di: Roberto Speziale - Presidente nazionale, e componenti commissione contratto:

Giandario Storace;

Fatima Muoio;

Marika Bovone;

FP CGIL nelle persone di Dario Canali e Mauro Ponziani;

FPS CISL nelle persone di Daniela Volpato e Luigi Gentili;

FPL UIL nelle persone di Carlo Fiordaliso e Franco Lo Grasso.

Al termine è stato sottoscritto il seguente accordo nel testo che segue:

PERSONALE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA UNITARIA STRUTTURA ASSOCIATIVA ANFFAS ONLUS NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale dipendente dalle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS Onlus.

2. Il presente accordo viene stipulato in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, nonché di quanto sancito dall'art. 8 del vigente CCNL ANFFAS a cui viene allegato per farne parte integrante e sostanziale, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2.

Servizi minimi essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, conformemente a quanto sancito dall'art. 8 del vigente CCNL ANFFAS, i servizi erogati nelle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS Onlus quali servizi essenziali indispensabili per la comunità, rientrano nell'ambito dei servizi sanitari, socio-sanitari-assistenziali-educativi.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) assistenza ordinaria:

prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non rinviabili;

assistenza a persone con disabilità;

b) attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;

servizio di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti;

servizio di trasporto,

ed ogni servizio ausiliario idoneo a garantire i servizi minimi essenziali.

Art. 3.

Contingenti di personale

1. Ai fini di cui all'art. 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le singole strutture associative e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, vengono individuati appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell'inizio della contrattazione integrativa, individuano:

a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti;

b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;

c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singola sede di lavoro.

3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la struttura associativa individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Per i contingenti di personale da impiegare nelle indicate prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi.

4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art. 2, attraverso i ontingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

5. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lettera *c)*.

Art. 4.

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle strutture associative interessate, con un preavviso non inferiore a dieci giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette strutture associative.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, la proclamazione degli scioperi deve essere comunicata:

per le vertenze nazionali ed interregionali, per conoscenza alla presidenza nazionale dell'ANFFAS Onlus, nonchè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

per le vertenze regionali alla struttura regionale di coordinamento e, per conoscenza, alla presidenza nazionale dell'ANFFAS Onlus, nonchè alla prefettura;

per le vertenze nell'ambito di singole strutture associative, alle stesse strutture associative interessate.

3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture associative e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;

c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si dovranno svolgere in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;

d) le organizzazioni sindacali dovranno garantire che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, da ANFFAS Onlus nazionale e, negli altri casi, dalle strutture associative competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:

nel mese di agosto;

nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;

nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 5.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

È condizione preliminare alla proclamazione dello sciopero l'avere esperito il tentativo di conciliazione secondo le modalità di seguito riportate:

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:

a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro;

b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il prefetto del capoluogo di regione;

c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.

3. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

4. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.

7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

8. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

9. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

10. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in centoventi giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 6.

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette leggi.

ANFFAS NAZIONALE ONLUS
(Firmato)

FP CGIL
(Firmato)

CISL FPS
(Firmato)

UIL FPL
(Firmato)

05A06484

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al Laboratorio «C.S.I. S.p.a.», ai sensi della legge n. 818/1984 e della sua attuazione con decreto ministeriale 26 marzo 1985, per il settore di attività «porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco».

Con provvedimento dirigenziale datato 9 giugno 2005, il Laboratorio «C.S.I. S.p.a.», ai sensi della legge n. 818/84 e della sua attuazione decreto ministeriale 26 marzo 1985, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 21 giugno 2004 per il settore di attività «porte ed elementi di chiusura resistenti al fuoco». Il provvedimento è consultabile sul sito www.vigilfuoco.it alla sezione «Sicurezza Insieme & Prevenzione Incendi».

05A06394

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 giugno 2005

Dollaro USA	1,2164
Yen giapponese	132,91
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	29,974
Corona danese	7,4491
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,66510

Fiorino ungherese	247,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0496
Corona svedese	9,3723
Tallero sloveno	239,46
Corona slovacca	38,328
Franco svizzero	1,5429
Corona islandese	78,94
Corona norvegese	7,9390
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3250
Leu romeno	36055
Rublo russo	34,7450
Nuova lira turca	1,6440
Dollaro australiano	1,5815
Dollaro canadese	1,5024
Yuan cinese	10,0675
Dollaro di Hong Kong	9,4528
Rupia indonesiana	11754,07
Won sudcoreano	1231,42
Ringgit malese	4,6233
Dollaro neozelandese	1,7158
Peso filippino	67,601
Dollaro di Singapore	2,0382
Baht tailandese	49,976
Rand sudafricano	8,1244

Cambi del giorno 28 giugno 2005

Dollaro USA	1,2095
Yen giapponese	132,94
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	30,038
Corona danese	7,4494
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,66460
Fiorino ungherese	247,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0548
Corona svedese	9,3930
Tallero sloveno	239,44
Corona slovacca	38,439
Franco svizzero	1,5445
Corona islandese	78,98
Corona norvegese	7,9465
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3160
Leu romeno	36056
Rublo russo	34,6180
Nuova lira turca	1,6349
Dollaro australiano	1,5790
Dollaro canadese	1,4919
Yuan cinese	10,0104
Dollaro di Hong Kong	9,3984
Rupia indonesiana	11732,15
Won sudcoreano	1234,57
Ringgit malese	4,5971
Dollaro neozelandese	1,7238
Peso filippino	67,339
Dollaro di Singapore	2,0330
Baht tailandese	49,892
Rand sudafricano	8,0365

Cambi del giorno 29 giugno 2005

Dollaro USA	1,2054
Yen giapponese	133,03
Lira cipriota	0,5735
Corona ceca	30,030
Corona danese	7,4491
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,66690
Fiorino ungherese	247,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0521
Corona svedese	9,4333
Tallero sloveno	239,46
Corona slovacca	38,407
Franco svizzero	1,5471
Corona islandese	78,99
Corona norvegese	7,8970
Lev bulgaro	1,9556
Kuna croata	7,3101
Leu romeno	36041
Rublo russo	34,5660
Nuova lira turca	1,6264
Dollaro australiano	1,5828
Dollaro canadese	1,4864
Yuan cinese	9,9765
Dollaro di Hong Kong	9,3698
Rupia indonesiana	11713,47
Won sudcoreano	1243,25
Ringgit malese	4,5815
Dollaro neozelandese	1,7219
Peso filippino	67,472
Dollaro di Singapore	2,0314
Baht tailandese	49,803
Rand sudafricano	8,1063

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A06558-05A06559-05A06560

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Linda», in Casaluce

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Linda» con sede nel comune di Casaluce, via Giacomo Matteotti n. 21, costituita in data 9 novembre 1987, con atto notaio dott. Lupoli, BUSC n. 3645/230709, codice fiscale n. 01714390612, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione-opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

05A06379

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Tirrenia Sud», in Casapesenna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Tirrenia Sud», con sede nel comune di Casapesennam, via Rione Nuovo n. 9, costituita in data 22 maggio 1981, con atto notaio dott. Musto, BUSC n. 2466/184225, codice fiscale n. 01012930614, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione-opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

05A06380

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edil Meridionale», in Cancello Arnone

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edil Meridionale», con sede nel comune di Cancello Arnone, via Garibaldi n. 61, costituita in data 12 luglio 1989, con atto notaio dott. De Donato, BUSC n. 3976/243306, codice fiscale n. 01850210616, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione-opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

05A06381

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Giglio», in S. Maria C.V.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Giglio», con sede nel comune di S. Maria C.V., via F.lli De Simone n. 50, costituita in data 28 luglio 1978, con atto notaio dott. Caporaso, BUSC n. 2144/169651, codice fiscale n. 00429750615, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione-opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

05A06382

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La casa delle delizie», in Cancello Arnone

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La casa delle delizie», con sede nel comune di Cancello Arnone, via Firenze n. 8, costituita in data 22 gennaio 1996, con atto notaio dott. La Porta, BUSC n. 4783/274817, codice fiscale n. 02287470617, che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Caserta - Servizio politiche del lavoro - U.O. Cooperazione-opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del suddetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data pubblicazione del predetto avviso.

05A06383

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36131 del 17 maggio 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 34634 del 4 agosto 2004 limitatamente al periodo dal 12 novembre 2004 al 31 marzo 2005 della Rasimelli Coletti & Co S.p.a., con sede in Perugia, unità sul territorio nazionale.

Con decreto n. 36132 del 17 maggio 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 34425 del 12 luglio 2004 limitatamente al periodo dal 21 maggio 2004 al 6 gennaio 2005 della F.A.C. S.p.a., con sede in Gissi (Chieti), unità di Gissi (Chieti).

05A06365

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36142 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della OZ S.p.a., con sede in San Martino Di Lupari (Padova), unità di San Martino di Lupari (Padova), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36143 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Pierrel Farmaceutici S.p.a., con sede in Milano, unità di Capua (Caserta), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006.

Con decreto n. 36144 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Tecmes S.r.l., con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36145 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Tecdis S.p.a., con sede in Chatillon (Aosta), unità di Chatillon (Aosta), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36146 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Ausi S.r.l., con sede in Moncalieri (Torino), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 2 agosto 2004 al 18 luglio 2005.

Con decreto n. 36147 del 17 maggio 2005 è concesso il rattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Nogara S.p.a., con sede in Creazzo (Vicenza), unità di Creazzo (Vicenza), per il periodo dal 9 settembre 2004 all'8 marzo 2005.

Con decreto n. 36148 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Coronet S.p.a., con sede in Milano unità di Velletri (Roma), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36149 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale evento improvviso e imprevisto della Cotrafo S.r.l., con sede in Napoli, unità di Scafati (Salerno), per il periodo dal 22 novembre 2004 al 21 novembre 2005.

Con decreto n. 36150 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Albadoro D'Alba S.p.a., con sede in Guarene (Cuneo), unità di Guarene (Cuneo), per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 giugno 2005.

Con decreto n. 36151 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Massifond S.p.a., con sede in Orbassano (Torino), unità di Orbassano (Torino), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 luglio 2005;

Con decreto n. 36152 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Johnson Controls Seating Cap S.r.l., con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36153 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Zin.Cal. S.r.l., con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), unità di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36154 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della CMF Omat S.r.l., con sede in Piacenza unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36155 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Ergomec S.r.l., con sede in Borgaro Torinese (Torino), unità di Borgaro Torinese (Torino), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36156 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Maglificio Ansid S.r.l., con sede in Verrone (Belluno), unità di Verrone (Belluno), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36157 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Salumificio Mediterraneo S.r.l., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), unità di Rodi Milici (Messina), per il periodo dal 2 agosto 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 36158 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Mitsuba F.N. Europe S.p.a., con sede in Pisa, unità di Pisa, per il periodo dal 29 novembre 2004 al 26 novembre 2005.

Con decreto n. 36161 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Nuova Terni industrie chimiche S.p.a., con sede in Milano, unità di Nera Montoro (Terni), per il periodo dal 18 ottobre 2000 al 17 ottobre 2001.

Con decreto n. 36162 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Hydro agri Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Barletta (Bari), Ferrara, Milano, Ravenna, per il periodo dal 18 ottobre 2000 al 17 ottobre 2001.

Con decreto n. 36163 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Hydro Italia service S.r.l., con sede in Milano unità di Nera Montoro (Terni), per il periodo dal 18 ottobre 2000 al 17 ottobre 2001.

Con decreto n. 36164 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Valtro Europe S.r.l., con sede in Brescia unità di Brescia, per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36165 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Tecnologia porcellane mediterranee S.r.l., con sede in Rapino (Chieti), unità di Rapino (Chieti), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 36166 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo art. 3, comma 2. n. 223/1991 della F.lli Torda S.p.a., con sede in Cittaducale (Rieti), unità di Cittaducale (Rieti), per il periodo dal 1º aprile 2005 al 30 settembre 2005.

Con decreto n. 36167 del 17 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Adler Evo S.r.l., con sede in Napoli, unità di Villastellone (Torino), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006.

Con decreto n. 36169 del 17 maggio 2005. è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della IPM Net S.p.a., con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 5 gennaio 2005 al 4 gennaio 2006.

Con decreto n. 36170 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Comoinseta Group S.r.l., con sede in Como, unità di Guanzate (Como), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36171 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Limden Industriale S.r.l., con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 26 febbraio 2005 al 25 febbraio 2006.

Con decreto n. 36172 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con art. 7, comma 10-*ter,* legge n. 236/1993 della Società Il Progresso - societa a responsabilità limitata, con sede in Argenta (Ferrara), unità di Argenta (Ferrara), Ferrara, Goro (Ferrara), San Pietro in Casale (Bologna), per il periodo dal 15 gennaio 2005 al 14 aprile 2005.

Con decreto n. 36173 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Lumitherm S.r.l., con sede in Mirabella Eclano (Avellino), unità di Calvi (Benevento), Luogosano (Avellino), per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2006.

Con decreto n. 36177 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Idra Casting Machines S.p.a., con sede in Milano, unità di Brescia, per il periodo dal 20 marzo 2005 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 36178 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della I.M.A. Industria Meccanica Arcorese S.p.a., con sede in Milano, unità di Truccazzano (Milano), per il periodo dal 17 febbraio 2005 al 16 febbraio 2006.

Con decreto n. 36179 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Galmar impianti S.r.l., con sede in Milano, unità di Cantù (Como), per il periodo dall'11 novembre 2004 al 10 novembre 2005.

Con decreto n. 36180 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Cooperativa La Proletaria S.r.l., con sede in Villa San Giovanni (Reggio Calabria), unità di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36181 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Calzificio Tognoni Enrico S.r.l., con sede in Caronno Pertusella (Varese), unità di Caronno Pertusella (Varese), Saronno (Varese), per il periodo dal 13 gennaio 2005 al 12 gennaio 2006.

Con decreto n. 36182 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Ferroser S.r.l., con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 16 marzo 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 36183 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Sistemi Informativi S.p.a., con sede in Roma, unità di Bologna, Milano, Padova, Perugia, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Torino, Verona, per il periodo dal 2 febbraio 2005 al 1º febbraio 2006.

Con decreto n. 36184 del 20 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà legge 19 dicembre 1984, n. 863 della Compas S.r.l., con sede in Torino, unità di Chieri (Torino), per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 20 febbraio 2006.

Con decreto n. 36191 del 24 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Industrie tessili di Valfino S.p.a., con sede in Castilenti (Teramo), unità di Castilenti (Teramo), per il periodo dall'11 marzo 2005 al 10 marzo 2006.

Con decreto n. 36192 del 31 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della ICB Italia S.r.l., con sede in Certaldo (Firenze), unità di Certaldo (Firenze), per il periodo dal 23 febbraio 2005 al 22 febbraio 2006.

Con decreto n. 36193 del 31 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Poddighe industria grafica S.r.l., con sede in Sassari unità di Sassari per il periodo dal 22 aprile 2005 al 21 aprile 2006.

Con decreto n. 36194 del 31 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Pittatore S.r.l., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 5 marzo 2005 al 4 marzo 2006.

Con decreto n. 36195 del 31 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Fait trasporti S.r.l., con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 10 febbraio 2005 al 9 febbraio 2006;

Con decreto n. 36196 del 31 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Da Vinci Già Gros Vinci S.r.l., con sede in Cagliari, unità di Macomer (Nuoro), per il periodo dal 31 dicembre 2003 al 30 dicembre 2004.

Con decreto n. 36197 del 31 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Mabro S.p.a., con sede in Grosseto, unità di Grosseto, per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36198 del 31 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Selfin S.p.a., con sede in Caserta, unità di Cagliari, Caserta, per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36199 del 31 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Regal Art S.n.c., con sede in Treia (Macerata), unità di Treia (Macerata), per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 36200 del 31 maggio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della S.A.E.S. - Società appalti e servizi S.r.l., con sede in Bari, unità di Civitavecchia (Roma), Roma - c/o stazione Termini Roma, Roma - c/o stazione Ostiense Roma, Viterbo, per il periodo dal 9 agosto 2004 all'8 agosto 2005.

05A06366-05A06397-05A06368

Provvedimenti di annullamento della concessione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36201 del 31 maggio 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 35112 del 15 novembre 2004 limitatamente al periodo dal 6 dicembre 2004 al 31 agosto 2005 della Mabro S.p.a., con sede in Perugia, unità sul territorio nazionale.

05A06395

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36174 del 20 maggio 2005, è annullato il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale n. 35964 del 20 aprile 2005 della Foderauto Bruzia S.p.a., con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), unità di Belvedere Marittimo (Cosenza).

Con decreto n. 36175 del 20 maggio 2005, i decreti n. 35292 del 14 dicembre 2004 e n. 35676 del 15 marzo 2005 della CE.I.A.S. S.r.l., con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, Catanzaro, sono annullati limitatamente al periodo dal 6 febbraio 2003 all'11 luglio 2003.

05A06396

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36110 del 17 maggio 2005, è annullato il decreto ministeriale n. 35960 del 20 aprile 2005. È altresì autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Metrotipo S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 36159 del 17 maggio 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 34666 del 4 agosto 2004 limitatamente al periodo dal 12 novembre 2004 al 31 marzo 2005. È altresì autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale per fallimento ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Rasimelli Coletti & Co S.p.a., con sede in Perugia, unità sul territorio nazionale per il periodo dal 12 novembre 2004 all'11 novembre 2005.

Con decreto n. 36160 del 17 maggio 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 34439 del 12 luglio 2004 limitatamente al periodo dal 21 maggio 2004 al 6 gennaio 2005. È altresì autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di cassa integrazione salariale per concordato preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della F.A.C. S.p.a., con sede in Gissi (Chieti), unità di Gissi (Chieti), per il periodo dal 21 maggio 2004 al 20 maggio 2005.

Con decreto n. 36176 del 20 maggio 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 34737 del 16 settembre 2004. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria della Manzoni Group S.p.a., con sede in Lecco, unità di Pavone del Mella (Brescia), per il periodo dal 25 giugno 2004 al 24 settembre 2004.

Con decreto n. 36185 del 20 maggio 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 35968 del 20 aprile 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per solidarietà della Maria Losi Gonnella e C. - società in accomandita semplice con sede in Podenzano (Piacenza), unità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 27 gennaio 2005 al 26 gennaio 2006.

05A06367-05A06398

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranizac»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 309 dell'8 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RANIZAC, anche nelle forme e confezioni: «300 mg compresse rivestite» 28 compresse e «300 mg compresse rivestite» 44 compresse.

Titolare A.I.C.: Bioprogress Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, c.a.p. 00165, codice fiscale 06253791005.

Confezione: «300 mg compresse rivestite» 28 compresse:

A.I.C. n. 034509036 (in base 10) - 10X47D (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Francia farmaceutici - Industria farmaco biologica S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7 (produzione completa) e Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

composizione: ogni compressa da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: idrossipropilmetil cellulosa 23 mg; magnesio stearato 20 mg; cellulosa microcristallina 213,2 mg; titanio biossido 4 mg; biossido di silicio 12 mg; talco 1 mg; carbossimetilcellulosa 30 mg, glicole polietilenico 2 mg.

Confezione: «300 mg compresse rivestite» 44 compresse:

A.I.C. n. 034509048 (in base 10) - 10X47S (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Francia farmaceutici - Industria farmaco biologica S.r.l stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7 (produzione completa) e Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

composizione: ogni compressa da 300 mg contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg pari a ranitidina 300 mg;

eccipienti: idrossipropilmetil cellulosa 23 mg; magnesio stearato 20 mg; cellulosa microcristallina 213,2 mg; titanio biossido 4 mg; biossido di silicio 12 mg; talco 1 mg; carbossimetilcellulosa 30 mg; glicole polietilenico 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison.

La ranitidina cloridrato è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate ad ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «300 mg compresse rivestite» 28 compresse:

A.I.C. n. 034509036 (in base 10) - 10X47D (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «300 mg compresse rivestite» 44 compresse:

A.I.C. n. 034509048 (in base 10) - 10X47S (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 034509036 «300 mg compresse rivestite» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

confezione: A.I.C. n. 034509048 «300 mg compresse rivestite» 44 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06433

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inimur complex»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 314 dell'8 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INIMUR COMPLEX, nelle forme e confezioni: «10 g + 4.000.000 U.I. crema vaginale» tubo da 30 g, «500 mg + 200.000 U.I. capsule molli vaginale» 12 capsule.

Titolare A.I.C.: Polichem SA., con sede legale e domicilio fiscale in 50 Val Fleuri L-1526, Lussemburgo.

Confezione: «10 g + 4.000.000 U.I. crema vaginale» tubo da 30 g:

A.I.C. n. 036275016 (in base 10) - 12M0U8 (in base 32);

forma farmaceutica: crema vaginale;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48;

composizione 100 g di crema vaginale contengono:

principi attivi: nifuratel 10 g; nistatina 4.000.000 ui;

eccipienti: xalifin 15 10 g, metil-p-idrossibenzoato 0,11 g; propil p-idrossibenzoato 0,04 g; glicerina 5 g; sorbitolo 70% 10 g; glicole propilenico 5 g; carbomer 0,4 g; trietanolamina 30% p/v 1,5 g; acqua deionizzata quanto basta a 100 g.

Confezione: «500 mg + 200.000 U.I. capsule molli vaginale» 12 capsule:

A.I.C. n. 036275028 (in base 10) - 12M0UN (in base 32);

forma farmaceutica: capsula molle vaginale;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno n. 48 (confezionamento e controllo); R.P. Scherer S.p.a. stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20.100 (produzione e riempimento capsule vaginali molli);

composizione: ogni capsula vaginale contiene:

principi attivi: nifuratel 500 mg, nistatina 200.000 U.I.;

eccipiente: dimetilpolisilossano AK 1000 960 mg;

componenti l'involucro gelatinoso: gelatina 351 mg; glicerina 171 mg; sodio etil-4-idrossibenzoato 1,8 mg; sodio propil-4-idrossibenzoato 1 mg; titanio biossido 0,4 mg; ferro ossido giallo 2,4 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia polivalente delle affezioni vulvovaginali da microrganismi patogeni: candida, trichomonas e batteri.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «10 g + 4.000.000 U.I. crema vaginale» tubo da 30 g:

A.I.C. n. 036275016 (in base 10) - 12M0U8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «500 mg + 200.000 U.I. capsule molli vaginale» 12 capsule:

A.I.C. n. 036275028 (in base 10) - 12M0UN (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036275016 «10 g + 4.000.000 U.I. crema vaginale» tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036275028 «500 mg + 200.000 U.I. capsule molli vaginale» 12 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06434

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pantoxon»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 315 dell'8 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PANTOXON, anche nella forma e confezione: «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio n. 24, c.a.p. 25125, codice fiscale 00826170334.

Confezione: «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml:

A.I.C. n. 035952035 (in base 10) - 1295F3 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: un anno dalla data di fabbricazione;

produttore: Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34-36-38 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);

composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: ceftriaxone sale bisodico 3,5 H_2O 596,5 g corrispondente a ceftriaxone 500 mg;

una fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazione iniettabile 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi. Profilassi delle infezioni chirurgiche.

Classificazione al fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml.

A.I.C. n. 035952035 (in base 10) - 1295F3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,12

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035952035 «500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 5 ml OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della deliberazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06435

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortamid»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 318 dell'8 giugno 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FORTAMID, nelle forme e confezioni: «16 mg compresse» 20 compresse, «16 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, c.a.p. 20149, codice fiscale 00738390152.

Confezione: «16 mg compresse» 20 compresse:

A.I.C. n. 035876010 (in base 10) - 126V5B (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Farmaceutici Formenti S.p.a. stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2;

composizione:

principio attivo: betaistina dicloridrato 16 mg;

eccipienti: silice precipitata 15 mg; acido citrico anidro 6 mg; cellulosa microcristallina 136 mg; mannitolo 70 mg; talco 7 mg.

Confezione: «16 mg compresse» 30 compresse:

A.I.C. n. 035876022 (in base 10) - 126V5Q (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Farmaceutici Formenti S.p.a. stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2;

composizione:

principio attivo: betaistina dicloridrato 16 mg;

eccipienti: silice precipitata 15 mg; acido citrico anidro 6 mg; cellulosa microcristallina 136 mg, mannitolo 70 mg; talco 7 mg.

Indicazioni terapeutiche: sindrome di Ménière.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 022628, relativo al farmaco «Microser» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «16 mg compresse» 20 compresse:

A.I.C. n. 035876010 (in base 10) - 126V5B (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

confezione: «16 mg compresse» 30 compresse:

A.I.C. n. 035876022 (in base 10) - 126V5Q (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035876010 «16 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035876022 «16 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06436

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 319 dell'8 giugno 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TOBRAL, anche nella forma e confezione: «3 mg/ml collirio a rilascio prolungato» flacone contagocce 5 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Giulio Richard, 1/B, c.a.p. 20143, codice fiscale 07435060152.

Confezione: «3 mg/ml collirio a rilascio prolungato» flacone contagocce 5 ml:

A.I.C. n. 025860065 (in base 10) - 0SP5Z1 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Alcon Cusì S.A. stabilimento sito in El Masnou (Barcelona), Camil Fabra 58 (tutte le fasi);

composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg;

eccipienti: gomma xantano 6 mg; mannitolo 37,5 mg; acido borico 3 mg; trometamolo 10 mg; polisorbato 80 0,5 mg; benzododecinio bromuro 0,12 mg; acido solforico 8 ph; sodio idrossido 8 ph; acqua depurata 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche oculari superficiali come la congiuntivite, provocate da batteri sensibili o probabilmente sensibili alla tobramicina.

Classificazione al fini della rimborsabilità:

confezione: «3 mg/ml collirio a rilascio prolungato» flacone contagocce 5 ml:

A.I.C. n. 025860065 (in base 10) - 0SP5Z1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025860065 «3 mg/ml collirio a rilascio prolungato» flacone contagocce 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isotonico jodocalcio vitaminico».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 320 dell'8 giugno 2005

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ISOTONICO JODOCALCIO VITAMINICO, rilasciata alla società Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo n. 6, c.a.p. 16147, codice fiscale 00265870105, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «flaconcino collirio 15 ml» (codice A.I.C. n. 004957015) viene autorizzata la confezione «collirio «flaconcino 10 ml (codice A.I.C. n. 004957027).

Confezione: «collirio, soluzione» flaconcino 10 ml:

A.I.C. n. 004957027 (in base 10) - 04R8V3 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale: Bruschettini S.r.l. stabilimento sito in Genova, via Isonzo n. 6;

composizione 100 ml di collirio contengono:

principi attivi: sodio ioduro 666 mg; potassio ioduro 666 mg; rubidio ioduro 666 mg; calcio gluconato 2 g;

eccipienti: sodio cloruro 378 mg; metile p-ossibenzoato 33 mg; propile p-ossibenzoato 14 mg; clorobutanolo 0,5 g; acido ascorbico 46 mg; acqua distillata sterile quanto basta a 100 ml.

Classificazione al fini della rimborsabilità:

confezione: «collirio, soluzione» flaconcino 10 ml:

A.I.C. n. 004957027 (in base 10) - 04R8V3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione al fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 004957027 «collirio, soluzione» flaconcino 10 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

Indicazioni terapeutiche: cataratta incipiente, mosche volanti, sclerosi del cristallino.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 004957015 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A06438

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nervaxon»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 438 dell'8 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Dr. Willmar Schwabe GMBH & Co, con sede legale e domicilio fiscale in 76227-Karlsruhe, Willmar Schwabe - Str. 4, Germania (DE).

Medicinale: NERVAXON.

Variazione A.I.C.: modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica dello schema posologico come di seguito indicato:

adulti: 1 compressa rivestita con film 2-3 volte al giorno, ingerita con un po' d'acqua;

anziani: non è necessario alcun aggiustamento posologico.

L'effetto antidepressivo di Nervaxon si evidenzia di solito dopo 10-14 giorni dall'inizio del trattamento. Si raccomanda una durata di trattamento di 4-6 settimane. Trattamenti di più lunga durata sono a discrezione del medico in base alla risposta clinica. Pazienti con insufficienza renale o epatica: vedi paragrafo 4.4 (speciali avvertenze e precauzioni per l'uso). Sono approvati il nuovo foglio illustrativo ed il nuovo riassunto delle caratteristiche del prodotto allegati alla presente determinazione.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033894015 - «300 mg compresse rivestite con film» 15 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 033894027 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 033894039 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 033894041 - «300 mg compresse rivestite con film» 45 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 033894054 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse rivestite con film;

A.I.C. n. 033894066 - «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse rivestite con film (sospesa);

A.I.C. n. 033894078 - «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse rivestite con film (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni:

«300 mg compresse rivestite con film» 15 compresse rivestite con film» (A.I.C. n. 033894015);

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite con film» (A.I.C. n. 033894027);

«300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film» (A.I.C. n. 033894039);

«300 mg compresse rivestite con film» 45 compresse rivestite con film» (A.I.C. n. 033894041);

«300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse rivestite con film» (A.I.C. n. 033894066);

«300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse rivestite con film» (A.I.C. n. 033894078),

sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A06425

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipiodol U.F.»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 434 dell'8 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Guerbet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, viale Brigata Bisagno, 2 int. 18 - c.a.p. 16100 Italia, codice fiscale 03841180106.

Medicinale: LIPIODOL U.F.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche - eliminazione di una via di somministrazione - modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica della denominazione: da: «Lipiodol U.F.» a: «Lipiodol Ultrafluido».

È inoltre approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

isterosalpingografia;

uretrografia ascendente;

linfografia;

scialografia, esplorazione degli ascessi e delle fistole;

esplorazione dei seni frontali;

colangiografia pre e post-operatoria;

chemioembolizzazione dell'epatocarcinoma (HCC), dove l'agente può essere utilizzato in due differenti modi:

a) la chemioterapia con Lipiodol Ultrafluido dove Lipiodol è somministrato in combinazione con un farmaco citostatico;

b) la chemioembolizzazione dove la tecnica precedente è associata ad embolizzazione dell'arteria (attraverso gelfoam - spongostan - per esempio);

embolizzazione selettiva in combinazione con Histoacryl glue (soprattutto per le malformazioni arterovenose o aneurismi);

iniezione selettiva di Lipiodol Ultrafluido all'interno dell'arteria epatica per scopi diagnostici ove l'esame con la TAC spirale non fosse praticabile;

è altresì autorizzata l'eliminazione della via di somministrazione endorachidea;

i nuovi stampati corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione.

È modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione da:

A.I.C. n. 023574027 - «soluzione iniettabile» 1 fiala 10 ml;

a:

A.I.C. n. 023574027 - «480 mgl/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06426

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Repervit»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 435 dell'8 giugno 2005

Titolare A.I.C.: IDI Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Castelli Romani, 83/85 - c.a.p. 00040 Italia, codice fiscale 07271001005.

Medicinale: REPERVIT.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

È modificata secondo l'adeguamento degli standard terms previsti dalla Farmacopea europea la denominazione della forma farmaceutica e della confezione da:

A.I.C. n. 014403024 - 30 capsule 50000 U.I.;

a:

A.I.C. n. 014403024 - «50000 U.I. capsule molli» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06427

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minirin/DDAVP»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 436 dell'8 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a.., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Senigalli 18/2, c.a.p. 20161, codice fiscale 07676940153.

Medicinale: MINIRIN/DDAVP.

Variazione A.I.C.: modifica del processo produttivo del prodotto finito che ne influenza le specifiche (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la modifica del processo produttivo del prodotto finito, relativa al processo di granulazione e conseguente variazione della formula di fabbricazione del prodotto finito che varia da: formula di fabbricazione:

desmopressina 89 o 178 g; lattosio 120 kg; amido di patate 77 kg; magnesio sterato 1,00 kg; povidone 1,84 kg; acqua purificata 10 kg; etanolo 30 kg;

a: formula di fabbricazione:

desmopressina 89 o 178 g; lattosio 123,7 kg; amido di patate 77,9 kg; magnesio sterato 0,51 kg; povidone 1,90 kg; acqua purificata 10 kg; etanolo 30 kg.

Con conseguente modifica quantitativa degli eccipienti che variano per la confezione: «0,1 mg compresse» 30 compresse

da:

desmopressina 0,089 mg; lattosio monoidrato 120 mg; amido di patate 77 mg; magnesio sterato 1 mg; povidone 2 mg;

a:

desmopressina 0,089 mg; lattosio monoidrato 123,7 mg; amido di patate 73,4 mg; magnesio sterato 0,51 mg; povidone 1,90 mg;

per la confezione: «0,2 mg compresse» 30 compresse varia da:

desmopressina 0,178 mg; lattosio monoidrato 120 mg; amido di patate 77 mg; magnesio sterato 1 mg; povidone 2 mg;

a:

desmopressina 0,178 mg; lattosio monoidrato 123,7 mg; amido di patate 73,4 mg; magnesio sterato 0,51 mg; povidone 1,90 mg;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023892060 - «0,1 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 023892072 - «0,2 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06428

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mivacron»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 441 dell'8 giugno 2005

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Greenford - Middlesex UB6 ONN, Glaxo Wellcome House - Berkeley Avenue, Gran Bretagna.

Medicinale: MIVACRON.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028845016 - «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso ev» 5 fiale da 5 ml varia a: «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 028845028 - «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso ev» 5 fiale da 10 ml varia a: «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 028845030 - «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso ev» 2 fiale da 25 ml varia a: «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 2 fiale da 25 ml (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"2 mg/ml soluzione iniettabile per uso ev" 2 fiale da 25 ml» (A.I.C. n. 028845030), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A06429

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zovirax»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 442 dell'8 giugno 2005

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - c.a.p. 37100 Italia, codice fiscale 0021284023.

Medicinale: ZOVIRAX.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 025298148 - « 250 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconcini varia a: «250 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini.

Il presente prowedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A06430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nuroflash»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 443 dell'8 giugno 2005

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Nottingham, 1 Thane Road West, c.a.p. NG2 3AA, Gran Bretagna.

Medicinale: NUROFLASH.

Variazione A.I.C.:

11. Cambiamento del produttore del principio attivo;

14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

da: Knoll Pharma Chemicals Thane Road Nottingham (UK) DMF M. 8520.62385.107;

a: Basf PharmaChemikalien GmbH & Co.KG Carl-Bosch-Strasse 38 67056 Ludwigshafe 1 - Germania titolare del DMF M. 8520.62385.107. Sito di produzione: Plant Minden Karlstrasse 15-19, 42-44 32423 Minden Germania.

Con conseguente modifica delle specifiche del principio attivo ed aggiunta di due procedure di prova.

Il periodo di validità per il prodotto finito varia da tre anni dalla data di fabbricazione a due anni dalla data di fabbricazione, con conservazione a temperatura non superiore a 30 °C relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034061010 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 034061022 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A06431

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio Pierrel Medical Care».

Nella parte del comunicato Estratto determinazione A.I.C./N n. 13 del 24 gennaio 2005, relativa al medicinale: GLUCOSIO PIERREL MEDICAL CARE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 5 aprile 2005, alla pagina 54, seconda colonna, alla voce «Classificazione ai fini della rimborsabilità»,

in luogo di:

confezione: A.I.C. n. 030748343 «10% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml - OSP1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030748356 «10% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero;

confezione: A.I.C. n. 030748368 «10% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero,

leggasi:

confezione: A.I.C. n. 030748343 «10% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml - classe C;

confezione: A.I.C. n. 030748356 «10% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - classe C;

confezione: A.I.C. n. 030748368 «10% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - classe C.

05A06432

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Genesi società cooperativa a r.l.», in Aosta, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1308, in data 2 maggio 2005, la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa Genesi società cooperativa a r.l., con sede legale in Aosta, via Garin n. 39, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Favre, in data 7 novembre 1996, iscritta al n. 32114/1997 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Massimiliano Basilio di Torino.

05A06374

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 1° luglio 2005).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata «*Gazzetta Ufficiale*», alla pagina 6, all'art. 9, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* il comma è sostituito dal seguente:», leggasi: «*c)* il comma *3* è sostituito dal seguente:»

05A06620

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501153/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00